

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2022, n. 25-4874

**Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9. Approvazione del “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte”.**

A relazione del Vicepresidente Carosso e degli Assessori Icardi, Protopapa:

Premesso che:

- la Peste Suina Africana ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE “normativa in materia di sanità animale” come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) il giorno 6 gennaio 2022 ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento, e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE);
- a seguito della suddetta conferma sono state avviate le procedure europee e nazionali previste dai Regolamenti, dalle leggi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie, dal Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici (rev. n. 2 del 21 aprile 2021) e dal Piano “Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021” per cui:
  - il 7 gennaio 2022 si è insediata l'Unità di Crisi Regionale ai sensi della D.D. del 27 dicembre 2018, n. 950;
  - il 10 gennaio 2022 è stata approvata la Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, la quale prescrive che:
    - l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;
    - l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;
    - l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;
  - l'11 gennaio 2022 il Ministero della Salute con Dispositivo Dirigenziale prot. n. 583-11/01/2022- DGSAFMD5-P istituisce la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato 2020/687/UE;
  - il 12 gennaio 2022 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 3, si vieta lo svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani, nonché di gestione faunistica, sul territorio dell'intera provincia di Alessandria fino al 31 gennaio 2022;

- il 13 gennaio 2022 l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce che nella zona infetta siano vietate: la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali;
- il 14 gennaio 2022 la Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione abroga la precedente Decisione di esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022, integra le aree che devono essere ricomprese nella Zona Infetta in relazione alla PSA, e in particolare prescrive che:
  - l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;
  - l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;
  - l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;
- il 18 gennaio 2022 il Dispositivo Direttoriale DGSAF, n. 1195, approva le misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste Suina africana;
- il 21 gennaio 2022 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 7 si impone il divieto allo svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta, ed in particolare in alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Lo stesso decreto ordina che, lo svolgimento delle attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale sia subordinato al parere positivo dei Servizi Veterinari delle A.S.L. competenti sul territorio, in modo da limitare al massimo il disturbo dei suini selvatici col fine di ridurre la mobilità. Tali misure rimarranno in vigore in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 aprile 2022;
- il 4 febbraio 2022 la DGR n. 1-4624 "Disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del virus di Peste Suina Africana" stabilisce tra le altre cose che:
  - nella zona, di sorveglianza, compresa nell'area di 10 Km confinante con la Zona infetta, così come individuata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 gennaio 2022, n. 7, dovranno essere seguite le indicazioni previste dall'art. 2 del Dispositivo direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022;
  - nella zona indenne, al di fuori dei 10 km confinanti con la zona infetta, si demanda agli uffici regionali competenti, nell'ambito della rispettiva materia di competenza ed in coordinamento tra loro, la definizione tempestiva per la disciplina delle attività finalizzate:
    - alla riduzione della densità del cinghiale (depopolazione) da attuare nelle aree esterne alla zona infetta e zona di sorveglianza che preveda interventi in grado di assicurare un'elevata efficacia nella riduzione della popolazione dei cinghiali riducendo al minimo quelle attività che inducano lo spostamento degli animali, sino a riportare a livelli fisiologici la presenza dei cinghiali sul territorio regionale;

- ad individuare eventuali misure di carattere sanitario negli allevamenti di suini domestici e di cinghiali, oltre che per la zona infetta e della zona di sorveglianza, anche sul restante territorio regionale;
- o tenuto conto che sulla base della valutazione degli esperti, potrà essere valutata l'eventuale estensione dell'area di 10 km confinante con la zona infetta di ulteriori chilometri, tenendo altresì conto di eventuali barriere naturali;
- nelle giornate dell'7, 8, 9, 10 e 11 febbraio è stato avviato un confronto con un gruppo di veterinari esperti EUVET mission on African swine fever in Italy -Piedmont and Liguria;
- il 16 febbraio 2022 l'Unità di Crisi Centrale (UCC) per peste suina africana, nel proprio resoconto, tra le altre cose:
  - o ha sottolineato la necessità di delimitare in tempi brevi della zona infetta attraverso l'uso di recinzioni, ricordando che laddove, in altri Stati membri, l'infezione si è endemizzata nella popolazione selvatica, prima o poi questa ha coinvolto il settore del domestico con conseguenti ingenti danni all'intero comparto suinicolo;
  - o tenuto conto dell'orografia del territorio (fitta vegetazione; orografia con valli lunghe e scoscese tipo canyon; dimensione dell'area interessata; sinantropizzazione della popolazione di cinghiali) ha riportato che il team EUVET ha confermato che una strategia basata sul ritrovamento e la continua rimozione in biosicurezza di circa l'80% di carcasse infette è di difficile attuazione e che risulta più efficace l'adozione di una procedura di eradicazione basata sulla recinzione dell'area infetta ed il depopolamento naturale della popolazione selvatica al suo interno a causa della mortalità indotta dalla malattia. Il team di esperti comunitari ha inoltre sottolineato la necessità di giungere alla delimitazione dell'area infetta con le recinzioni entro il mese di maggio, al fine di scongiurare la prossima ondata epidemica della malattia, in particolare durante i mesi estivi, legata alle prossime nascite, all'aumento esponenziale della popolazione di cinghiali e al loro range di movimentazione.
  - o Altre raccomandazioni hanno riguardato inoltre:
    - la necessità di segnalare con appositi cartelli l'accesso all'area infetta, al fine di allertare le persone sui rischi legati alla presenza del virus nell'area;
    - il rinforzo delle recinzioni lungo i due assi autostradali A7 ed A26 e predisposizione di una ulteriore recinzione all'esterno delle autostrade ma all'interno della zona infetta;
    - una sorveglianza passiva mirata nell'area infetta (zone dove solitamente sono avvistati i cinghiali, zone in prossimità di corsi d'acqua) coinvolgendo personale dedicato (es. carabinieri forestali, forze dell'ordine etc);
    - il posizionamento di trappole nell'area infetta (inizialmente 1/2000-2500 ha);
    - il mantenimento della sospensione della caccia in area infetta, campionamento di ogni carcassa ritrovata al suo interno e suo smaltimento in biosicurezza a prescindere dall'esito del test di laboratorio;
    - la predisposizione di un piano di riduzione della popolazione di cinghiali all'esterno dell'area infetta attraverso un coordinamento interregionale, e definizione dei metodi di caccia consentiti e delle misure di biosicurezza da adottare;
    - il proseguimento delle attività di ricerca attiva delle carcasse con sorveglianza mirata anche dopo l'installazione delle recinzioni e valutazione della revoca di alcune misure di restrizione (mountain bike, escursioni, etc..) con individuazione di percorsi autorizzati e chiaramente identificati, ed attuazione di opportune misure di biosicurezza ed obbligo di notifica alla ASL in caso di rinvenimento carcasse nell'area;
    - l'opportunità di incrementare la sorveglianza passiva sugli animali morti nel settore del domestico includendo possibilmente anche i soggetti con peso <20 kg;

- la necessità di verificare il rispetto dei requisiti di biosicurezza in azienda sulla base della tipologia di allevamento, prendendo in considerazione procedure di macellazione/abbattimento e verifica della possibilità di accesso ad indennizzi;
  - l'organizzazione di corsi di formazione per allevatori sulle misure di biosicurezza, e per veterinari sul rilevamento precoce e gestione di possibili focolai di PSA negli allevamenti domestici;
  - il miglioramento del sistema registrazione, tracciabilità e controlli dei c.d. "pet pigs";
- il 17 febbraio 2022 il Decreto-Legge, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana" stabilisce, tra le altre cose, che le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, adottino un Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale, che include la ricognizione della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali di prelievo esclusivamente connessi al contenimento della PSA;
  - il 15 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 "Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Ulteriori Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7";
  - il 16 marzo 2022 l'UE ha approvato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione recante modifica dell'allegato i del regolamento di esecuzione (ue) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana includendo i territori della zona infetta da psa in italia delle regioni Piemonte e Liguria;
  - il Commissario straordinario alla peste suina africana con ordinanza n.1/2022 ha approvato le Misure di controllo e prevenzione della Peste Suina Africana in sostituzione di quelle di cui al Dispositivo DGSAF n. 1195 del 18 gennaio 2002 aggiornandole in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;
  - il 30 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 "Peste Suina Africana. Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, in adeguamento al parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) trasmesso in data 18 marzo 2022 con nota n. 014990/2022 ed in conformità al regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE.

Dato atto che:

- in contemporanea all'adozione degli atti di cui sopra gli Assessorati Sanità e Agricoltura e cibo della Regione Piemonte hanno attivato giornaliere azioni di confronto, informazione e Coordinamento con il Ministero della salute, con le regioni confinanti - in particolare con la Regione Liguria – con le provincie interessate (Alessandria, Asti e Cuneo), con le ASL e con gli ATC delle aree interessate dalla zona infetta e dalla sorveglianza attiva;
- è stata avviata una procedura di sorveglianza attiva della zona infetta territorio finalizzata all'individuazione e geo-referenziazione delle carcasse di cinghiali deceduti per la ricerca del virus della peste suina al fine di poter ottenere in tempi brevi i dati epidemiologici necessari a definire con ragionevole probabilità l'effettiva area di circolazione virale, attività propedeutica alla redazione di un Piano di eradicazione della Peste suina Africana.

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218, "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali".

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, il quale prevede l’adozione di piani di abbattimento in caccia di selezione di dimensione e struttura tali da determinare la riduzione delle presenze e attuabili durante l’intero arco dell’anno, anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano e garantiscono la selezione degli individui.

Vista la Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i., recante il “Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e biodiversità”, nonché la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.R. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R. Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all’interno delle aree protette.”

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, la quale all’art. 7 prevede “Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992”.

Visto il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

Visto il Regolamento 2018/1629/UE (e successive modificazioni ed integrazioni) che modifica l’elenco delle malattie figuranti nell’allegato II del Regolamento 2016/429/UE.

Visto il Regolamento 2018/1882/UE relativo all’applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.

Vista la Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5, “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria” che in particolare, sancisce all’articolo 13, comma 5 bis che la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18 della Legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e all’articolo 28, comma 7, che gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la Legge medesima e fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi.

Visto il Regolamento delegato 2020/687/UE della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.

Visto il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Visto il Regolamento di esecuzione 2022/440/UE della Commissione del 16 marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Visto il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute.

Vista la Determinazione Dirigenziale del 27 dicembre 2018, n. 950, di approvazione del Piano Regionale per le emergenze di tipo epidemico il quale, facendo riferimento all'analogo Piano nazionale, costituisce l'Unità di Crisi Regionale (UCR).

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 1 marzo 2019, n. 20-8485, come modificata con D.G.R. n. 4-3212 del 14 maggio 2021 e n. 15-4732 del 4 marzo 2022 e il relativo allegato, con la quale, in attuazione delle norme contenute nella Legge 157/1992. e nella Legge Regionale 5/2018, sono state dettate "Disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alle Province e alla Città metropolitana sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve".

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2021, n. 15-4468, con cui, in attuazione del Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana, è stato costituito il Nucleo di coordinamento tecnico regionale.

Visto il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici, rev. n. 2 del 21 aprile 2021.

Visto il Piano "Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2022 recante la "Nomina del Dott. Angelo Ferrari a Commissario straordinario alla peste suina africana".

Visto il Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana".

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- in attuazione del Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9, di approvare il "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e la cui applicabilità è subordinata al parere di cui infra;

- di demandare alle Direzioni regionali “Sanità e Welfare”, “Agricoltura e cibo” e “Ambiente, energia e territorio”, nell’ambito della rispettiva competenza, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione compresa l’acquisizione dei pareri di ISPRA e del Centro di Referenza Nazionale Peste Suina;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale e che la copertura dei costi per la gestione del Piano sarà individuata, in accordo con il Commissario straordinario, con apposito successivo provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI  
PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E  
L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA  
AFRICANA NEI SUINI DA ALLEVAMENTO E  
NELLA SPECIE CINGHIALE (SUS SCROFA)  
NELLE ZONE DI RESTRIZIONE E PER LA  
PREVENZIONE E CONTROLLO NEI SUINI DA  
ALLEVAMENTO IN PIEMONTE**

## ALLEGATO 1

# Piano regionale di interventi urgenti per l'eradicazione e gestione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte

## INDICE GENERALE

INDICE GENERALE.....	1
PREMESSA.....	3
1. ZONE DI ERADICAZIONE PSA.....	8
1.1 Zona Infetta A1 (zona II ex Reg. Ue 2022/440).....	8
1.2 Zona di Sorveglianza Attiva A2 (zona I ex Reg. Ue 2022/440).....	9
2. INTERVENTI URGENTI PER L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEL CINGHIALE ( <i>Sus scrofa</i> ) selvatico.....	9
2.1 Stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale in Piemonte.....	9
2.2 Aspetti normativi.....	9
2.3 Misure di eradicazione della PSA.....	11
2.3.1 Riduzione della diffusione della Malattia.....	11
2.3.1.1 Monitoraggio attivo e passivo per la ricerca delle carcasse di cinghiali morti.....	11
2.3.1.2 Predisposizione di percorsi e strutture per il trasporto delle carcasse, il campionamento e la distruzione.....	11
2.3.1.3 Analisi di laboratorio su tutte le carcasse e i cinghiali catturati nella zona infetta e zona buffer.....	12
2.3.1.4 Riduzione del rischio di diffusione del virus da parte di soggetti passivi.....	13
2.3.1.5 Posizionamento di barriere per ridurre lo spostamento dei cinghiali dalla zona di circolazione virale.....	14
2.3.2 Riduzione del rischio di passaggio del virus dal cinghiale (suino selvatico) al suino domestico.....	15
2.3.2.1 Depopolamento degli allevamenti nella zona infetta e zona buffer.....	15
2.3.3 Riduzione della circolazione virale con depopolamento dei cinghiali zona A1 – A2.....	17
2.3.3.1 Misure da applicarsi nelle zone A1 e A2.....	17
2.3.3.2 Azioni specifiche per le attività di eradicazione del cinghiale all'interno delle aree protette comprese nella zona di restrizione.....	17
2.3.4 Elenco delle attività in relazione alla classificazione delle aree.....	19
2.3.4.1 Zona Infetta A1 (zona II ex Reg. Ue 2022/440).....	19
2.3.4.2. Zona di Sorveglianza Attiva A2 (zona I ex Reg. Ue 2022/440).....	19
2.3.5 Formazione.....	20
2.3.6 Deroghe.....	20

ALLEGATO 1A.....	21
STIMA POPOLAZIONE CINGHIALI.....	21
1. Introduzione.....	21
2. Dati.....	21
3. Metodo.....	22
BIBLIOGRAFIA.....	23
ALLEGATO 1 B.....	24
INDICAZIONI OPERATIVE PER L'IMPIEGO DI TECNICHE A BASSO IMPATTO (TIRO SELETTIVO, ANCHE NOTTURNO E UTILIZZO DELLA GIRATA), IN GRADO DI MINIMIZZARE IL DISTURBO E LE CONSEGUENTI RICADUTE SULLA MOBILITÀ DEGLI ANIMALI.....	24
1. Misure di sicurezza per il tiro selettivo nelle ore notturne.....	24
2. Utilizzo dei dispositivi di cattura nelle attività di depopolamento del cinghiale.....	25
3. Foraggiamento attrattivo.....	25

## PREMESSA

A seguito della conferma il 6 gennaio 2022 da parte del Centro di riferimento presso IZSUM della conferma della presenza di virus della Peste Suina Africana Piemonte e in Liguria sono state avviate le procedure europee e nazionali previste dai Regolamenti, dalle leggi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie, dal Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici (rev. n. 2 del 21 aprile 2021) e dal Piano “Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021” per cui:

- il 7 gennaio 2022 si è insediata l’Unità di Crisi Regionale ai sensi della D.D. del 27 dicembre 2018, n. 950;
- il 10 gennaio 2022 è stata approvata la Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, la quale prescrive che:
  - l’Italia provveda affinché l’autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all’articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all’articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell’allegato alla medesima decisione;
  - l’Italia provveda affinché nelle aree elencate nell’allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;
  - l’Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell’allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;
- l’11 gennaio 2022 il Ministero della Salute con Dispositivo Dirigenziale prot. n. 583-11/01/2022- DGSAFMDS-P istituisce la zona infetta ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato 2020/687/UE;
- il 12 gennaio 2022 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 3, si vieta svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio dell’intera provincia di Alessandria fino al 31 gennaio 2022;
- il 13 gennaio 2022 l’Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce che nella zona infetta siano vietate: la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l’interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali;
- il 14 gennaio 2022 la Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione abroga la precedente Decisione di esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022, integra le aree che devono essere ricomprese nella Zona Infetta in relazione alla PSA, e in particolare prescrive che:

- l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;
- l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;
- l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;
- Il 18 gennaio 2022 il Dispositivo Direttoriale DGSAF, n. 1195, approva le *misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste Suina africana*;
- il 21 gennaio 2022 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 7 si impone il divieto allo svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta, ed in particolare in alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Lo stesso decreto ordina che, lo svolgimento delle attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale sia subordinato al parere positivo dei Servizi Veterinari delle A.S.L. competenti sul territorio, in modo da limitare al massimo il disturbo dei suini selvatici col fine di ridurne la mobilità. Tali misure rimarranno in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 aprile 2022.
- Il 4 febbraio 2022 la DGR n. 1-4624 *Disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del virus di Peste Suina Africana* stabilisce tra le altre cose:
  - nella zona, di sorveglianza, compresa nell'area di 10 Km confinante con la Zona infetta, così come individuata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 gennaio 2022, n. 7, dovranno essere seguite le indicazioni previste dall'art. 2 del Dispositivo direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022;
  - nella zona indenne, al di fuori dei 10 km confinanti con la zona infetta, si demanda agli uffici regionali competenti, nell'ambito della rispettiva materia di competenza ed in coordinamento tra loro, la definizione tempestiva per la disciplina delle attività finalizzate:
    - alla riduzione della densità del cinghiale (depopolamento) da attuare nelle aree esterne alla zona infetta e zona di sorveglianza che preveda interventi in grado di assicurare un'elevata efficacia nella riduzione della popolazione dei cinghiali riducendo al minimo quelle attività che inducano lo spostamento degli animali, sino a riportare a livelli fisiologici la presenza dei cinghiali sul territorio regionale;
    - ad individuare eventuali misure di carattere sanitario negli allevamenti di suini domestici e di cinghiali, oltre che per la zona infetta e della zona di sorveglianza, anche sul restante territorio regionale;

- tenuto conto che sulla base della valutazione degli esperti, potrà essere valutata l'eventuale estensione dell'area di 10 km confinante con la zona infetta di ulteriori chilometri, tenendo altresì conto di eventuali barriere naturali;
- nelle giornate dell'7, 8, 9, 10 e 11 febbraio è stato avviato un confronto con un gruppo di veterinari esperti EUVET mission on African swine fever in Italy -Piedmont and Liguria.
- Il 16 febbraio 2022 nel resoconto dell'Unità di Crisi Centrale (UCC) per peste suina africana tra le altre cose:
  - sottolinea la necessità di delimitare in tempi brevi della zona infetta attraverso l'uso di recinzioni, ricordando che laddove, in altri Stati membri, l'infezione si è endemizzata nella popolazione selvatica, prima o poi questa ha coinvolto il settore del domestico con conseguenti ingenti danni all'intero comparto suinicolo;
  - tenuto conto dell'orografia del territorio (fitta vegetazione; orografia con valli lunghe e scoscese tipo canyon; dimensione dell'area interessata; sinantropizzazione della popolazione di cinghiali) il team EUVET ha confermato che una strategia basata sul ritrovamento e la continua rimozione in biosicurezza di circa l' 80% di carcasse infette è di difficile attuazione e che risulta più efficace l'adozione di una procedura di eradicazione basata sulla recinzione dell'area infetta ed il depopolamento naturale della popolazione selvatica al suo interno a causa della mortalità indotta dalla malattia. Il team di esperti comunitari ha inoltre sottolineato la necessità di giungere alla delimitazione dell'area infetta con le recinzioni entro il mese di maggio, al fine di scongiurare la prossima ondata epidemica della malattia, in particolare durante i mesi estivi, legata alle prossime nascite, all'aumento esponenziale della popolazione di cinghiali e al loro range di movimentazione.
  - Altre raccomandazioni hanno riguardato inoltre:
    - la necessità di segnalare con appositi cartelli l'accesso all'area infetta, al fine di allertare le persone sui rischi legati alla presenza del virus nell'area;
    - il rinforzo delle recinzioni lungo i due assi autostradali A7 ed a26 e predisposizione di una ulteriore recinzione all'esterno delle autostrade ma all'interno della zona infetta;
    - una sorveglianza passiva mirata nell'area infetta (zone dove solitamente sono avvistati i cinghiali, zone in prossimità di corsi d'acqua) coinvolgendo personale dedicato (es. carabinieri forestali, forze dell'ordine etc) ;
    - il posizionamento di trappole nell'area infetta (inizialmente 1/2000-2500 ha);
    - il mantenimento della sospensione della caccia in area infetta, campionamento di ogni carcassa ritrovata al suo interno e suo smaltimento in biosicurezza a prescindere dall'esito del test di laboratorio;
    - la predisposizione di un piano di riduzione della popolazione di cinghiali all'esterno dell'area infetta attraverso un coordinamento interregionale, e definizione dei metodi di caccia consentiti e delle misure di biosicurezza da adottare;
    - il proseguimento delle attività di ricerca attiva delle carcasse con sorveglianza mirata anche dopo l'installazione delle recinzioni e valutazione della revoca di alcune misure di restrizione (mountain bike, escursioni, etc..) con individuazione di percorsi autorizzati e chiaramente identificati, ed

- attuazione di opportune misure di biosicurezza ed obbligo di notifica alla ASL in caso di rinvenimento carcasse nell' area;
- l'opportunità di incrementare la sorveglianza passiva sugli animali morti nel settore del domestico includendo possibilmente anche i soggetti con peso <20 kg;
  - la necessità di verificare il rispetto dei requisiti di biosicurezza in azienda sulla base della tipologia di allevamento, prendendo in considerazione procedure di macellazione/abbattimento e verifica della possibilità di accesso ad indennizzi;
  - l'organizzazione di corsi di formazione per allevatori sulle misure di biosicurezza, e per veterinari sul rilevamento precoce e gestione di possibili focolai di PSA negli allevamenti domestici;
  - il miglioramento del sistema registrazione, tracciabilità e controlli dei c.d. "pet pigs.
- Il 17 febbraio 2022 il DECRETO-LEGGE, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana" stabilisce, tra le altre cose, che le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, adottino un Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale, che include la ricognizione della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali di prelievo esclusivamente connessi al contenimento della PSA.
  - Il 15 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 *"Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Ulteriori Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7"*
  - Il 16 marzo 2022 l'UE approva il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/440 DELLA COMMISSIONE recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana includendo i territori della zona infetta da PSA in Italia delle regioni Piemonte e Liguria.
  - Il Commissario straordinario alla peste suina africana con ordinanza n.1/2022 approva le Misure di controllo e prevenzione della Peste Suina Africana in sostituzione di quelle di cui al Dispositivo DGSAF n. 1195 del 18 gennaio 2002 aggiornandole in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica.
  - il 30 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 *"Peste Suina Africana. Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, in adeguamento al parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) trasmesso in data 18 marzo 2022 con nota n. 014990/2022 ed in conformità al regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE.*


In contemporanea all'adozione degli atti di cui sopra gli Assessorati Sanità e Agricoltura e cibo della Regione Piemonte hanno attivato giornaliere azioni di confronto, informazione e Coordinamento con il Ministero della salute, con le regioni confinanti - in particolare con la

Regione Liguria – con le provincie interessate (Alessandria, Asti e Cuneo), con le ASL e con gli ATC delle aree interessate dalla zona infetta e dalla sorveglianza attiva.

Inoltre è stata avviata una procedura di sorveglianza attiva della zona infetta territorio finalizzata all'individuazione e geo-referenziazione delle carcasse di cinghiali deceduti per la ricerca del virus della peste suina al fine di poter ottenere in tempi brevi i dati epidemiologici necessari a definire con ragionevole probabilità l'effettiva area di circolazione virale, attività propedeutica alla redazione di un Piano di eradicazione della Peste suina Africana.

Con queste premesse, in attuazione del DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9, si definisce il presente Piano regionale di interventi urgenti per l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento che è redatto in coerenza con il *Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della PSA, presentato in Commissione europea in data 30 giugno 2021*, e con il *Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici*, del 21 aprile 2021 e il documento di *gestione del cinghiale e peste suina africana* n. 9987-21/04/2021 DGSAF-MDS.

## 1. ZONE DI ERADICAZIONE PSA



### 1.1 Zona Infetta A1 (zona II ex Reg. Ue 2022/440)

**Nella provincia di Alessandria, i comuni di:** Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogcardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone.

## 1.2 Zona di Sorveglianza Attiva A2 (zona I ex Reg. Ue 2022/440)

Sono i territori dei comuni compresi nell'intorno di 10 Km esterno alla zona infetta (A1)

**Nella provincia di Alessandria, i comuni di:** Alice Belcolle, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelspina, Cerreto Grue, Denice, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, Merana, Momperone, Monleale, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Oviglio, Paderna, Ponti, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Sarezzano, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Terzo, Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

**Nella provincia di Asti, i comuni di :** Bruno, Bubbio, Calamandrana, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Fontanile, Incisa Scapaccino, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Serole, Sessame.

## 2. INTERVENTI URGENTI PER L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEL CINGHIALE (*Sus scrofa*) selvatico.

### 2.1 Stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale in Piemonte

La stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale presenta numerose difficoltà intrinseche di natura biologica, metodologica e organizzativa. Tuttavia in relazione alla metodologia di stima illustrata nell'allegato 1 al presente piano si rileva, nelle province interessate dalle zone di restrizione, quanto segue:

PROVINCIA	ATC/ CA	DENOMINAZIONE	densità (n° cinghiali/Kmq)	stima popolazione cinghiali (n°)
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL1	7,3	4.919
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL2	0,7	545
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL3	5,7	4.617
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL4	8,2	7.012
<b>Totale ALESSANDRIA</b>				<b>17.094</b>
ASTI	ATC	ATCAT1	5,7	4.508
ASTI	ATC	ATCAT2	6,5	3.391
<b>Totale ASTI</b>				<b>7.899</b>

### 2.2 Aspetti normativi

I pilastri normativi legati alle azioni da intraprendere per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana sono contenuti nei:

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 del 16 marzo 2022 della Commissione recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana includendo i territori della zona infetta da psa in Italia delle regioni Piemonte e Liguria;
- Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana"

L'attuale quadro normativo nazionale in merito alla gestione della fauna omeoterma e al prelievo venatorio (L. 157/1992) e regionale (L.R. n. 5 /2018) forniscono uno spazio relativamente ampio di manovra per l'adozione di misure straordinarie riguardanti il **prelievo venatorio** e in particolare per quanto concerne la caccia di selezione. A seguito della modifiche alla legge L. 157/92, introdotte con l'art. 11-quaterdecies, comma 5 della L. 248/2005, si evidenzia che nel caso in cui la presenza in sovrannumero di una specie (come il cinghiale) è causa di comprovati impatti all'agricoltura e di un incremento del rischio per la salute pubblica (crescita degli incidenti stradali o altro), ISPRA ritiene tecnicamente accettabile prevedere l'adozione di **piani di abbattimento in caccia di selezione di dimensione e struttura tali da determinare la riduzione delle presenze e attuabili durante l'intero arco dell'anno, anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano e garantiscono la selezione degli individui.** Le previsioni dell'art. 11-quaterdecies, comma 5 della L. 248/2005 sono in parte limitate in Piemonte dalla L.R. 5/2018 che nelle ore notturne vieta la caccia e l'uso di fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica.

In questo senso risulta utile la predisposizione di una modifica della LR 5/2018 per rimuovere il divieto di caccia notturna che renda stabile quanto già anticipato dall'ordinanza n. 15 del 15/03/2022 e s.m.i.

Per quanto concerne le attività di prelievo inquadrabili nell'ambito del **controllo faunistico** si rammenta che la normativa non prevede alcuna limitazione temporale, ma si limita a prescrivere l'utilizzo di strumenti e tecniche selettivi.

I capi abbattuti nelle operazioni di controllo possono essere assegnati ai coadiutori in deroga alle norme vigenti.

## **2.3 Misure di eradicazione della PSA**

Per raggiungere l'obiettivo di eradicazione della Peste Suina Africana nei cinghiali, occorre adottare una strategia che si basa su azioni sinergiche finalizzate a:

### **2.3.1 Riduzione della diffusione della Malattia**

#### **2.3.1.1 Monitoraggio attivo e passivo per la ricerca delle carcasse di cinghiali morti**

Si ritiene di fondamentale importanza il coinvolgimento dei cittadini nella segnalazione di carcasse di cinghiale. A tal fine saranno realizzate campagne di informazione e valutata la possibilità di adottare delle app che consentano la segnalazione semplificata con georeferenziazione delle carcasse alle autorità competenti per l'effettuazione dei prelievi per le analisi per la ricerca del virus della peste suina africana.

A queste attività di sorveglianza passiva, saranno mantenute le attuali azioni di coinvolgimento del personale di vigilanza venatoria provinciale e degli Enti di gestione delle aree protette, degli ATC, delle ASL, dei cacciatori e degli operai forestali e saranno attivate, nel breve periodo, le forze dell'ordine e la Protezione civile.

#### **2.3.1.2 Predisposizione di percorsi e strutture per il trasporto delle carcasse, il campionamento e la distruzione**

##### **a) Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata**

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata. La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura designata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi.

##### **b) Campionamento**

Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura designata. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dei Servizi veterinari, per ottemperare ai flussi informativi preposti.

### **c) Abbigliamento e attrezzature**

Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

- indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;
- utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

### **2.3.1.3 Analisi di laboratorio su tutte le carcasse e i cinghiali catturati nella zona infetta e zona buffer**

#### **ZONA A1**

Le carcasse di cinghiali abbattuti devono essere inviate esclusivamente ai punti di raccolta appositamente designati. L'autorità competente provvede a verificare l'elenco dei veicoli autorizzati al recupero e al trasporto delle carcasse fornito dalla Provincia. Veicoli e rimorchi comunque non devono mai lasciare l'area di abbattimento se non dopo accurata disinfezione.

Una volta prelevato il campione per i test di laboratorio, la carcassa deve essere smaltita direttamente o opportunamente conservata (identificata, refrigerata e/o congelata a seconda dei tempi e le modalità di smaltimento previsti) fino allo smaltimento, che deve avvenire nel più rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza, indipendentemente dal risultato dei test. Ogni attività deve essere svolta sotto la supervisione e/o il coordinamento del Servizio veterinario localmente competente. La struttura designata come punto di raccolta delle carcasse deve essere inaccessibile a personale non autorizzato e ad animali selvatici. I costi relativi alle attività di campionamento sono a carico delle strutture sanitarie competenti;

#### **ZONA A2**

##### **a) Requisiti della struttura designata e delle attrezzature**

Nella zona A2 deve essere presente almeno una struttura dedicata esclusivamente alla gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dai Servizi veterinari e disporre dei seguenti requisiti:

- disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- acqua corrente ed elettricità;
- cella frigo/frigorifero o congelatore;
- pavimenti e pareti lavabili;
- un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

##### **b) Corretto smaltimento dei visceri**

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento.

### **c) Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA**

Nessuna parte dei cinghiali (compreso il trofeo) può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione e scuoiamento l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi devono essere puliti dopo aver rimosso le carcasse o la carne. Indipendentemente dall'esito del test, la carne e i prodotti ottenuti non possono uscire dalla zona. La carne e i relativi prodotti ottenuti adibiti al libero consumo deve pertanto essere consumata solo in detta zona.

### **d) Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA**

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del Servizio veterinario.

### **e) Pulizia e disinfezione della struttura**

Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del Servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettate deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. I Servizi veterinari verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature

#### **2.3.1.4 Riduzione del rischio di diffusione del virus da parte di soggetti passivi**

Nella zona infetta A1 si applica quanto previsto dalle disposizioni dell'Ordinanza dei Ministri (O.M.) del 13/01/2022 e dell'ordinanza n. 1/2022 del Commissario straordinario con le seguenti specifiche:

1) sentiti il CEREP e il gruppo operativo degli esperti, rimangono escluse dai divieti, di cui all'art. 1, comma 2 della O.M. del 13/01/2022:

a) le attività all'aperto:

- svolte sulle strade provinciali e comunali ed in generale su tutte le strade asfaltate;
- sulle strade private necessarie per raggiungere le abitazioni, i luoghi di lavoro ed i fondi agricoli di proprietà;
- svolte sulle strade necessarie a raggiungere le strutture recettive aperte al pubblico;
- svolte sulle aree verdi dei centri urbani ed i relativi parchi urbani;
- svolte sulle aree ricreative recintate di pertinenza dei centri abitati o comunque non in continuità con l'ambiente naturale.

Resta fermo, invece, il divieto di lasciare in libertà i cani ed altri animali domestici.

b) Le attività agro-zootecniche (quali ad esempio pastorizia, ricerca e raccolta del tartufo), purché svolte in aree separate e distinte dall'ambiente boschivo-forestale autorizzate dall'ASL competente per territorio.

c) Le attività di:

- manutenzione, monitoraggio e sorveglianza ambientale svolte dagli Enti pubblici e privati, connesse con la salute pubblica;
- manutenzione ordinaria e straordinaria su servizi pubblici essenziali;
- indifferibili e urgenti di rilevante interesse pubblico svolte da Enti pubblici e privati. In ogni caso previa adozione delle necessarie precauzioni al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA dalla zona infetta verso territori esterni alla stessa (pulizia e disinfezione delle calzature con apposito disinfettante indicato dall'Unità di crisi regionale, pulizia e disinfezione degli autoveicoli qualora gli stessi non possano essere lasciati su strade asfaltate).
- vigilanza, sorveglianza, monitoraggio ambientale e di manutenzione svolte dal personale degli Enti di gestione delle aree protette e dai relativi collaboratori legate alle finalità istitutive degli Enti e alla gestione dei siti Natura 2000, fatta salva l'attuazione delle misure di biosicurezza indicate dal presente Piano e indicazioni operative differenti fornite delle Asl locali che monitorano l'andamento dell'epidemia sul territorio. Le altre tipologie di attività, anche legate a progetti specifici, sono sottoposte a richiesta di deroga da parte dell'autorità sanitaria competente.

2) vista l'esigenza di limitare il disturbo della fauna, le attività selvicolturali che prevedono l'impiego di mezzi pesanti, che possono creare un forte disturbo alla fauna selvatica, devono essere evitate, anche nella zona A2. Sono in ogni caso ammessi i tagli connessi ad approvvigionamento di legna da ardere per autoconsumo da parte dei residenti e ferma restando la possibilità di proseguire e concludere i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Al fine di limitare il danno derivante dalla mancata attività e qualora ne ricorrano le condizioni, le epoche di taglio dei boschi cedui potranno essere prorogate oltre le ordinarie scadenze regolamentari con apposito provvedimento delle Strutture regionali competente, previa verifica delle condizioni tecniche previste e nel rispetto delle norme forestali ed ambientali vigenti.

### **2.1.3.5 Posizionamento di barriere per ridurre lo spostamento dei cinghiali dalla zona di circolazione virale**

#### **a) Recinzioni**

Come descritto nel *Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici* il virus nella popolazione di cinghiali procede spazialmente con un'onda epidemica la cui intensità e velocità sono determinate dalla densità di popolazione del cinghiale e dalla continuità geografica della sua distribuzione. Di fatto possiamo considerare un'onda epidemica veloce in condizioni di alta densità di cinghiale in ampi e continui sistemi forestali. Dietro l'onda epidemica il virus persiste in forma endemica a dispetto della bassa densità dell'ospite determinata sia dalla malattia sia da eventuali operazioni di controllo del cinghiale.

**Le barriere artificiali (recinzioni) hanno quindi lo scopo di rallentare la velocità dell'onda epidemica e di limitare la superficie complessiva in cui il virus dovrà essere eradicato.**

**Considerato che l'area infetta insiste su 2 regioni la recinzione deve essere continua e la sua realizzazione deve essere attuata in modo coordinato tra le 2 regioni .**

#### **- Recinzioni elettriche**

sono di facile reperibilità e veloci da montare; devono essere composte da 4 fili montati su pali autoportanti di materiale plastico. La corrente può essere fornita da un sistema di batterie oppure da normale corrente elettrica 220 volts opportunamente trasformata. Le recinzioni elettriche hanno comunque numerosi limiti derivanti dalla loro permeabilità; rami spezzati, animali in fuga, persone ecc. possono facilmente renderle non operative. Sono utilizzabili come prima misura di intervento in attesa del posizionamento delle recinzioni metalliche.

#### **- Recinzioni metalliche**

Si tratta di reti metalliche di altezza di circa 1,5 metri montate su pali di legno di circa 2,5 metri interrati per almeno 50 cm. La rete non viene interrata, ma fissata al terreno con appositi ganci. Qualsiasi tipo di recinzione necessita di un controllo giornaliero e per questo deve essere posta ai bordi di strade carrozzabili.

#### **b) Individuazione e realizzazione delle barriere**

Sono previsti i seguenti interventi:

- rafforzamento delle barriere fisiche già esistenti a ridosso e nell'ambito delle autostrade A26, A7 e della bretella di collegamento tra l'A7 e l'A26 ;
- Costruzione di una seconda barriera artificiale, esterna e parallela alle autostrade sopramenzionate, per delimitare una zona cuscinetto (detta anche 'zona bianca') sulla base della proposta illustrata nel corso della riunione dell'UCC del 16 febbraio 2022 e rivista alla luce dei recenti casi. Questa seconda barriera dovrà essere installata con somma urgenza e dovrà considerare la localizzazione dei casi positivi e l'orografia del territorio. I punti di inizio della costruzione di tali barriere devono tenere conto prioritariamente delle aree in cui sono stati riscontrati casi positivi a ovest dell'autostrada A26 e a est dell'autostrada A7. Il progetto esecutivo può essere suscettibile di modifiche, tenendo conto dell'andamento della situazione epidemiologica e di altre eventuali valutazioni del rischio;

Il tracciato della seconda barriera artificiale è definito ed individuato dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale presso l'IZSPLVDA sentito il gruppo degli esperti a supporto del Ministero della Salute.

Saranno definite con il Commissario e gli enti locali le modalità di acquisto e installazione delle barriere.

#### **2.3.2 Riduzione del rischio di passaggio del virus dal cinghiale (suino selvatico) al suino domestico**

##### **2.3.2.1 Depopolamento degli allevamenti nella zona infetta e zona buffer**

###### **a) Numero e consistenza allevamenti suini**

(dati VETINFO aggiornati al 31/12/2021)

<b>ASL</b>	<b>NUMERO ALLEVAMENTI</b>	<b>NUMERO CAPI</b>
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	85	33.606
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	60	18.424
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI	32	38.393
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	772	833.200
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2	71	73.486
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO	46	52.812
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	170	92.432
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4	91	32.842
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5	101	94.410
AZIENDA SANITARIA LOCALE VC	23	14.900
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO	24	345
<b>TOTALE</b>	<b>1.475</b>	<b>1.284.850</b>

**b) Biosicurezza e incremento sorveglianza passiva nei suini domestico / cinghiali detenuti  
- ZONA A1**

Verifica da parte dei Servizi veterinari territorialmente competenti dell'adozione di misure di biosicurezza di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s. m. e i. e dei livelli di biosicurezza attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it.

Controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2020/689.

**- ZONA A 2**

Adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s. m. e i. e verifica dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia "semibrado", attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it.

Esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689; disporre inoltre il monitoraggio di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica;

## **- ZONA INDENNE**

Verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it.

### **1) In qualsiasi tipologia di allevamento**

- a obbligo di notifica immediata al Servizio Veterinario Territorialmente competente in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni e sintomi riferibili al PSA;
- b esame virologico su tutte le carcasse / organi di elezione degli animali di cui al punto a) (mortalità anomala / sospetti / sintomi riferibili a PSA) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d' Aosta

### **2) In tutti gli allevamenti familiari e semibradi**

Fatte salve le misure di cui al punto 1), lettera a e b, dovrà essere predisposto il controllo virologico di **tutti** i suini morti (di qualsiasi età).

### **3) Negli allevamenti commerciali**

Mantenimento della calendarizzazione prevista dal Piano Nazionale e ribadita nelle indicazioni operative per i servizi veterinari delle ASL;

## **2.3.3 Riduzione della circolazione virale con depopolamento dei cinghiali zona A1 – A2**

### **2.3.3.1 Misure da applicarsi nelle zone A1 e A2**

L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone sottoposte a restrizione è quello di contribuire alla riduzione della popolazione e sostituire l'attività ludico-ricreativa che si svolge in territori indenni non soggetti a restrizione. Nelle zone di restrizione l'attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla parte II (zona A1 nell'attuale piano) e parte I (zona A2 nell'attuale piano) del dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s. m. e i., che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

### **2.3.3.2 Azioni specifiche per le attività di eradicazione del cinghiale all'interno delle aree protette comprese nella zona di restrizione**

Nell'ambito dell'area di restrizione della Regione Piemonte, tutti gli Enti di gestione delle aree protette sono attualmente dotati di un Piano di gestione faunistica, ai sensi del Regolamento 24 marzo 2014, n.2/R, finalizzato al controllo e al contenimento della specie cinghiale.

Pertanto si prevede un miglioramento dell'efficacia delle azioni e degli strumenti già previsti in tali Piani e l'implementazione di nuove azioni strategiche, in particolare:

- 1 raccordare il Piano di gestione faunistica per il controllo e il contenimento della specie cinghiale vigente con l'esigenza di eradicazione della specie cinghiale. Gli Enti di gestione devono altresì garantire il prosieguo dell'attività di ricerca attiva delle carcasse in coordinamento con gli uffici provinciali competenti;

- 2 diffondere sistemi di eradicazione e di riduzione sistematica della popolazione specifici per ogni tipo di territorio, partendo dai modelli e dalle pratiche già in atto e in accordo con le modalità definite dal Piano regionale, ovvero incentivando modalità di abbattimento a basso impatto e in grado di evitare o minimizzare l'aumento della mobilità degli animali.
- 3 condividere e attuare modelli standardizzati di gestione del processo di eradicazione in tutte le sue fasi di cattura, abbattimento, campionamento sanitario, trasporto e smaltimento delle carcasse;
- 4 definire modalità di coinvolgimento dei soggetti attuatori (in particolare gli agricoltori) attraverso la formazione specifica sulle modalità di attuazione di ogni fase di eradicazione. Si ritiene necessario anche individuare modalità di coinvolgimento degli operatori selezionati finalizzate a ottimizzare l'efficacia della loro collaborazione nell'ambito delle aree protette;
- 5 definire modalità di integrazione con le attività di eradicazione in atto negli ambiti circostanti le aree protette e con il ciclo produttivo delle attività agricole presenti dentro e fuori le aree protette al fine di limitare il più possibile l'insorgenza o l'aumento dei danni alle coltivazioni;
- 6 monitorare le attività specifiche;
- 7 fornire consulenza tecnico-scientifica per un'attuazione più efficace delle azioni di Piano. In particolare, gli Enti di gestione delle aree protette possono farsi carico di implementare l'utilizzo delle gabbie di cattura presso gli agricoltori, fornendo una specifica formazione sul loro utilizzo anche al di fuori delle aree protette di competenza, esportando quindi l'esperienza acquisita;
- 8 informare gli attori del territorio, anche attraverso una specifica attività di divulgazione relativa alla problematica della PSA ai portatori d'interesse;
- 9 costruire sinergie con il personale di vigilanza provinciale (autorizzazioni e protocolli di intesa unificati per tutta la regione) al fine di consentire, laddove necessario, il loro intervento all'interno delle aree protette.

Relativamente al quadro normativo vigente in materia di controllo faunistico all'interno delle aree protette, si prevedono le seguenti deroghe al Regolamento 2/R del 24 marzo 2014:

- 1 ampliare l'equipollenza degli Operatori Selezionati solo per attività di emergenza PSA per le attività di tiro selettivo con appostamento, gli interventi "alla cerca" e la gestione gabbie, compresa la "girata";
- 2 aumentare la destinazione dei capi abbattuti ai privati in A2 per i capi risultati negativi alla PSA (art. 9 c. 3, h, i, del regolamento 2/R) da 5 a 15, non conteggiando la classe degli striati nel numero totale dei capi ceduti e ipotizzando come destinatari anche gli agricoltori e i proprietari di alpeggi che non hanno in dotazione le gabbie di cattura ma che hanno subito danni.

All'interno dei siti della Rete Natura 2000 (sia essi coincidenti, non coincidenti o parzialmente coincidenti con aree protette), rimangono vigenti i disposti previsti dalla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020 nonché i disposti delle Misure di conservazione sito specifiche e dei Piani di gestione attualmente vigenti (reperibili alla pagina web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>).

Relativamente al “foraggiamento attrattivo” per il quale la succitata D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 ne prevede il divieto all’interno di tutti i siti della Rete Natura 2000 (art. 3 comma 1 lettera b), si richiede ai Soggetti gestori di regolamentare tale metodica all’interno dei siti di propria competenza.

Si specifica che le attività di eradicazione, fatte salve le deroghe di cui sopra, sono attuate ai sensi del DPGR 24 marzo 2014, n. 2R.

Relativamente alle attività previste dal presente Piano per gli Enti di gestione delle aree protette e alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la loro attuazione, si specifica che le attività di tipo non ordinario saranno attuate tramite risorse specifiche.

### **2.3.4 Elenco delle attività in relazione alla classificazione delle aree**

#### **2.3.4.1 Zona Infetta A1 (zona II ex Reg. Ue 2022/440)**

In questa zona sono previste le misure dettagliate nei punti seguenti:

a) costruzione di una barriera artificiale (rete di contenimento) per confinare la popolazione di cinghiali presente nell’area di circolazione attiva del virus e quindi rallentare l’onda epidemica della PSA;

b) affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso della zona infetta secondo i criteri prevista dall’ordinanza del Commissario straordinario 1/2022;

c) sorveglianza attiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;

d) raccolta di tutte le carcasse di cinghiale (qualora non sia possibile il recupero delle spoglie: interrimento dei resti secondo la normativa sanitaria);

e) interventi di controllo della fauna selvatica finalizzati al depopolamento dei cinghiali esercitati nei seguenti modi:

- mediante dispositivi di cattura. Gli abbattimenti degli animali catturati sono effettuati secondo le modalità ordinarie dalle guardie della Provincia, personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette e da operatori formati e autorizzati dalla Provincia interessata o degli enti di gestione delle aree protette, secondo le proprie competenze territoriali ;
- tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA ed essere inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di Biosicurezza. I costi sono sostenuti dall’autorità sanitaria competente.

f) foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e abbattimento.

g) l’autorizzazione di abbattimenti di cinghiali con tiro selettivo in controllo e caccia di selezione al cinghiale è subordinata all’installazione della barriera artificiale di cui al punto a); ed al rispetto delle misure di biosicurezza, fermo restando l’obbligo di procedere alla distruzione delle carcasse dei suini selvatici abbattuti;

#### **2.3.4.2. Zona di Sorveglianza Attiva A2 (zona I ex Reg. Ue 2022/440)**

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- a) sorveglianza attiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- b) interventi di controllo della fauna selvatica da parte delle guardie delle Province e dal personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati), secondo le rispettive competenze territoriali, finalizzati all'eradicazione dei cinghiali esercitati nei seguenti modi:
  - mediante dispositivi di cattura. Gli abbattimenti degli animali catturati sono effettuati secondo le modalità ordinarie ;
  - abbattimento da appostamento a terra o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;
  - interventi di controllo con la tecnica della girata con l'utilizzo di un cane tipo limiere tenuto in cinghia lunga non superiore a 15 metri;
- c) attività di abbattimento in caccia di selezione senza ausilio di cani;
- d) tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA ed essere inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di Biosicurezza se positive; possono invece essere destinate al consumo, esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione, a fronte di risultati negativi ai test per PSA;
- e) foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento.
- f) interventi di controllo della fauna selvatica per specie diverse dal cinghiale.

#### **2.3.5 Formazione**

Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata dal Servizio veterinario territoriale in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici ricompresi nelle aree di restrizione.

#### **2.3.6 Deroghe**

Le misure previste dal piano di eradicazione potranno essere ri-modulate in relazione all'evoluzione del quadro epidemiologico e dell'efficacia delle misure di contenimento adottate. A seguito del posizionamento delle barriere e in relazione alla circolazione virale le deroghe potranno riguardare ad esempio:

- un allentamento delle restrizioni alle attività produttive ed out-doors nelle zone A1-A2
- la possibilità di effettuare caccia di selezione nelle zone A1-A2 anche con l'eventuale impiego di cane tipo limiere:
- interventi di controllo del cinghiale cinghiale con tiro selettivo in zona A1
- interventi di controllo della fauna selvatica per specie diverse dal cinghiale in zona A1
- la possibilità di effettuare interventi di caccia programmata di specie diverse dal cinghiale nelle zone A2;
- la possibilità di ricerca dei tartufi con i cani.

Le deroghe saranno adottate, previo parere favorevole del Commissario straordinario, con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

## ALLEGATO 1A

### STIMA POPOLAZIONE CINGHIALI

#### 1. Introduzione

Le popolazioni di cinghiale giocano un importante ruolo nella diffusione della peste suina africana (PSA) e nel suo mantenimento (Lange *et Al.*, 2021). La riduzione della popolazione di cinghiale al di sotto di una soglia limite potrebbe portare all'autoestinzione della malattia. Per un'efficace piano di depopolamento del cinghiale è pertanto necessario conoscere la dimensione della popolazione e la sua densità sul territorio.

A causa suo comportamento elusivo, delle sue abitudini crepuscolari o notturne e della sua selezione degli habitat quantificare la densità di popolazione del cinghiale con metodi diretti è spesso difficile e molto dispendioso in termini di ore/uomo (Monaco *et Al.*, 2003). Spesso questi metodi si possono applicare su aree di dimensioni ridotte e con una situazione ambientale che permetta una buona percorribilità del territorio che si vuole indagare. Per stimare la popolazione di aree molto vaste l'unica strada percorribile, seppur con molti limiti, è quello di utilizzare i dati venatori per addivenire ad una stima della consistenza della popolazione di cinghiale per un determinato territorio (EFSA AHAW Panel, 2018).

In aree vaste come quella della regione Piemonte e con una diversità ambientale piuttosto ampia le densità di popolazione possono variare molto a livello locale e pertanto è necessario utilizzare un approccio che permetta di rilevare questa variabilità per non incorrere in errori di valutazione che potrebbero rendere del tutto inefficaci le misure di depopolamento che si adottano. Per questo motivo è necessario adottare uno strumento di stima che tenga in conto la copertura del suolo come variabile nella definizione della densità di popolazione. Allo stesso modo l'utilizzo di dati provenienti dalle attività venatorie deve essere corretto per cercare di definire quale percentuale della popolazione è stata effettivamente abbattuta.

Il metodo di stima adottato e descritto nei successivi paragrafi cerca di tenere in considerazione i due aspetti appena menzionati per stimare delle densità e delle consistenze di popolazioni di cinghiali ad una scala adeguata da poter essere utilizzata per definire gli obiettivi e le azioni più appropriate da adottare nel piano di depopolamento.

#### 2. Dati

I dati relativi agli abbattimenti si riferiscono alla stagione venatoria 2020-2021 (dato completo più recente) e sono relativi all'attività venatoria svolta in selezione e in caccia programmata negli ATC e nei CA. Non sono stati utilizzati i dati relativi alle operazioni di controllo in quanto questi si mostrano spesso disomogenei tra loro e le attività di controllo stesso non sono sempre attuate con la stessa intensità sul territorio regionale e pertanto potrebbero portare a delle stime fuorvianti.

I dati relativi alla copertura del suolo derivano dal progetto "Land Cover Piemonte" (LCP) dell'Amministrazione Regionale (<https://www.geoportale.piemonte.it/cms/progetti/land-cover-piemonte>) che associano vari sistemi di classificazione della copertura del suolo e possiedono una elevata risoluzione spaziale. Per il presente lavoro si è utilizzata la classificazione Corine Land

Cover (<https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover>) al III livello in quanto ampiamente utilizzata in ambito europeo per studi di questo genere.

### 3. Metodo

Il metodo utilizzato è quello proposto da Bosch et Al., 2012 con una modifica per tenere in considerazione la percentuale di abbattimento.

Questo metodo prevede di associare ad ogni categoria di copertura del suolo di tipo naturale o semi-naturale un valore compreso tra 0 e 2 in base alle risorse potenziali che questo può fornire ad una popolazione di cinghiale e più precisamente:

0 a tutte quelle categorie che non offrono alcuna risorsa (es.: rocce nude o aree a copertura vegetale rada);

1 a tutte quelle categorie che possono offrire solo rifugio o solo alimentazione;

2 a quelle categorie che contemporaneamente forniscono rifugio ed alimentazione.

Successivamente il dato così riclassificato viene utilizzato per calcolare la densità di cinghiali di una determinata area secondo la seguente formula:

$$D_a = N_a / [S_{2A} + (0,5 * S_{1A}) + (0,1 * S_{0A})]$$

dove:

$D_a$  = densità dell'area A

$N_a$  = numero di animali abbattuti per l'area A

$S_{2A}$  = superficie classifica con valore 2 per l'area A

$S_{1A}$  = superficie classifica con valore 1 per l'area A

$S_{0A}$  = superficie classifica con valore 0 per l'area A

In questo modo, però, si ottiene una densità di abbattimento che non è una stima della densità reale e pertanto alla precedente formula si è deciso aggiungere un fattore di ponderazione al numeratore pari a 3,33 nella supposizione che la percentuale di animali abbattuti sia circa il 30% della popolazione reale ottenendo la seguente formula:

$$D_a = (3,33 * N_a) / [S_{2A} + (0,5 * S_{1A}) + (0,1 * S_{0A})]$$

Per eseguire il tale calcolo i dati del LCP sono stati riportati su una griglia regolare con celle di 100m di lato conforme al European Reference Grid. Successivamente ogni cella è stata riclassificata secondo la regola precedentemente esposta (Tab. 1). A questo punto le celle sono state associate ad un ATC o CA (che rappresenta l'unità minima per il calcolo delle densità). Il terzo passo è stato quello di escludere tutte le celle di un ATC o CA ricadenti in un'area a divieto di caccia. La superficie rimanente è stata utilizzata per il calcolo.

Per stimare la popolazione di cinghiale presenti in ogni singolo ATC o Ca si è utilizzata la densità calcolate nei precedenti passaggi e moltiplicata per l'intera superficie dell'istituto venatorio comprendendo anche le aree precluse alla caccia.

## BIBLIOGRAFIA

**(EFSA AHAW Panel, 2018):** EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), More S, Miranda MA, Bicot D, Bøtner A, Butterworth A, Calistri P, Edwards S, Garin-Bastuji B, Good M, Michel V, Raj M, Saxmose Nielsen S, Sihvonen L, Spooler H, Stegeman JA, Velarde A, Willeberg P, Winckler C, Depner K, Guberti V, Masiulis M, Olsevskis E, Satran P, Spiridon M, Thulke H-H, Vilrop A, Wozniakowski G, Bau A, Broglia A, Corti~nas Abrahantes J, Dhollander S, Gogin A, Mu~noz Gajardo I, Verdonck F, Amato Land Gort/azar Schmidt C, 2018. Scientific Opinion on the African swine fever in wild boar. EFSA Journal 2018;16(7):5344, 78 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5344>

**(Bosch et Al., 2012):** Jaime Bosch, Salvador Peris, Carlos Fonseca, Marta Martinez, Ana De La Torre, Irene Iglesias and Maria J. Muñoz. 2012. Distribution, abundance and density of the wild boar on the Iberian Peninsula, based on the CORINE program and hunting statistics. Folia Zoologica, 61(2) : 138-151

**(Lange et Al., 2021):** Lange M., Reichold A. & Thulke H.-H., 20 21. Modelling wild boar management for controlling the spread of ASF in the areas called white zones (zones blanche). EFSA supporting publication 20 21:EN-6573. 38 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6573

**(Monaco et Al, 2003):** Monaco A., B. Franzetti, L. Pedrotti e S. Toso, 2003. Linee guida per la gestione del cinghiale. Min. Politiche Agricole e Forestali-Ist Naz. Fauna Selvatica, pp. 116.

## ALLEGATO 1 B

### **INDICAZIONI OPERATIVE PER L'IMPIEGO DI TECNICHE A BASSO IMPATTO (TIRO SELETTIVO, ANCHE NOTTURNO E UTILIZZO DELLA GIRATA), IN GRADO DI MINIMIZZARE IL DISTURBO E LE CONSEGUENTI RICADUTE SULLA MOBILITÀ DEGLI ANIMALI.**

Per  **tiro selettivo**  si intende la tecnica di prelievo utilizzata da un operatore (cacciatore o coadiutore), opportunamente formato e abilitato, in grado di rispettare i criteri selettivi di prelievo determinati.

Per  **girata**  si intende la tecnica di prelievo che prevede di individuare la presenza dei cinghiali e muoverli dal sito di rifugio verso le poste, attraverso l'ausilio di un singolo cane, tipo "limiere", ben addestrato e collegato al conduttore.

Per  **tiro selettivo notturno**  si intende la tecnica di prelievo utilizzata da un operatore (coadiutore o cacciatore), opportunamente formato e abilitato, in grado di rispettare i criteri selettivi di prelievo determinati nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.

Il tiro selettivo notturno deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni minime di sicurezza indicate nel punto a).

Il tiro selettivo notturno è autorizzato nella zona A2. Per favorire in sicurezza l'attuazione dell'eradicazione dei cinghiali in zona A2 è consentito l'utilizzo delle diverse tipologie di fonti luminose e di strumenti a rilevazione ed intensificazione di luce e calore (es.: visori notturni e termici), sia alla cerca per l'individuazione dei cinghiali sia montati sul cannocchiale per favorire e attuare in sicurezza gli abbattimenti.

Il tiro selettivo notturno può essere autorizzato in zona A1 solo dopo la realizzazione delle barriere fisiche di delimitazione dell'area di circolazione attiva del virus.

#### **1. Misure di sicurezza per il tiro selettivo nelle ore notturne**

Al fine di consentire tale tipologia di abbattimento in condizione di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa le Province o gli Enti di gestione delle aree protette, autorizzano i punti in cui collocare apposite postazioni, eventualmente dotate di strutture sopraelevate (Altane), definendo le modalità di accesso e l'utilizzo delle stesse.

Il tiro notturno è consentito esclusivamente da punti fissi sopraelevati, definiti "Altane", con posizioni preventivamente comunicate alla Provincia o all'Ente di gestione dell'area protetta territorialmente competente .

- le "Altane" dovranno essere utilizzate esclusivamente da punti di sparo che garantiscano adeguati livelli di sicurezza;
- qualsiasi "Altana" in zona di pianura dovrà avere una altezza minima di almeno 2,5 metri da terra, nel punto di appoggio dell'arma per lo sparo;
- qualsiasi "Altana" dovrà essere posizionata in accordo con il proprietario e/o il conduttore del relativo fondo;
- ogni operatore è responsabile della "Altana" da lui costruita o collocata;

- su ogni “Altana” possono posizionarsi al massimo due persone (operatore cacciatore e accompagnatore);
- per gli interventi da appostamento l’armamento da utilizzarsi è la carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatica con non più di due colpi nel caricatore;
- al fine di evitare possibili conseguenze per l’eventuale rimbalzo incontrollato del proiettile esploso, per errore di tiro o per fuoriuscita dello stesso dal corpo dell’animale, l’operatore (cacciatore o coadiutore) dovrà accertarsi che non vi sia alcun soggetto terzo nel raggio ipotetico di azione di una ogiva di rimbalzo;
- nelle aree in cui è fatto divieto dell’uso di proiettili contenenti piombo il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico;
- gli ATC, CA, AFV e AATV individuano e censiscono le “Altane” utilizzate dai cacciatori per il tiro notturno e comunicano la loro posizione alla Provincia territorialmente competente che le autorizza;
- l’arma dovrà sempre essere trasportata scarica sino al luogo di appostamento;
- l’ATC, CA, AFV e AATV comunicano, entro le ore 14.00 del giorno di uscita, ai servizi di vigilanza venatoria della Provincia: i nominativi dei cacciatori autorizzati, il comune di intervento, l’orario di uscita, i punti di appostamento e le targhe delle autovetture usate per recarsi sul posto.

## **2. Utilizzo dei dispositivi di cattura nelle attività di depopolamento del cinghiale.**

Il metodo della cattura mediante gabbie e recinti di cattura è autorizzato per le operazioni di eradicazione da attuarsi sia dagli Enti di Gestione delle aree protette sia dalle Province nei territori di rispettiva competenza.

Tale metodo può essere attivato in tutte le zone (A1 e A2,) previa segnalazione all’ASL competente del sito di posizionamento di gabbie e recinti di cattura.

I dispositivi di cattura devono essere disposti in numero sufficiente e idoneo alle zone e alla tipologia del territorio (almeno 1 ogni 20 Km<sup>2</sup>) per incidere sulla densità dei cinghiali presenti.

Le attività di cattura, fatta eccezione per l’abbattimento dei capi catturati, possono essere attuate da tutti i proprietari o conduttori di fondi, anche senza il possesso della licenza di caccia.

Al fine di migliorare l’efficacia dei dispositivi di cattura è autorizzato l’uso di dispositivi digitali quali foto-video-trappole anche collegate a sistemi informatici di segnalazione che consentono di rilevare presenza e cattura e, se necessario, attivare un pronto intervento.

## **3. Foraggiamento attrattivo**

Per raggiungere lo scopo è autorizzata la pratica del foraggiamento “attrattivo”, debitamente regolamentata, in deroga al divieto ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Il foraggiamento “attrattivo” deve essere normato per garantire idonei requisiti di Biosicurezza sui punti di sparo corrispondenti. Vanno inoltre definiti in modo univoco ambiti, periodi, tipologia e quantità di alimento da fornire.

La regolamentazione del foraggiamento “attrattivo” dovrà prevedere almeno le seguenti prescrizioni:

- a divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici;
- b allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km<sup>2</sup>;

- c sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo al termine degli interventi di depopolamento, o in assenza di abbattimenti programmati.

Fatti salvi le gabbie, i recinti di cattura e i distributori automatici temporizzati, negli altri casi è consentito un utilizzo di massimo due kg di mais da granella/giorno per sito.

## ALLEGATO 2

# Piano regionale di interventi urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte

### .INDICE GENERALE

. INDICE GENERALE	1
. PREMESSA	2
. 1. QUADRO CONOSCITIVO ESSENZIALE	4
. 1.1 Aspetti normativi.....	6
. 1.2 Stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale in Piemonte.....	8
. 1.3 Distribuzione degli allevamenti suini in Piemonte.....	11
. 1.4 Allevamenti suini in Piemonte.....	12
. 2. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO	12
. 3. TECNICHE DI PRELIEVO	13
. 3.1 Tecniche a basso impatto.....	13
. 3.2 Misure di sicurezza per il tiro selettivo nelle ore notturne.....	14
. 3.3 Utilizzo dei dispositivi di cattura (gabbie e recinti).....	15
. 3.4 Foraggiamento attrattivo finalizzato alle catture o all'abbattimento.....	15
. 4. AREE DI PRELIEVO	16
. 4.1 Zona Indenne Prossimale A3.....	17
. 4.2 Zona Indenne Distale A4.....	17
. 5. AZIONI DI PRELIEVO	17
. 5.1 Zona Indenne Prossimale (A3).....	17
. 5.2 Zona Indenne Distale (A4).....	18
. 5.3 Azioni specifiche per le attività di controllo del cinghiale all'interno delle aree protette.....	18
. 6. TEMPI DEL PRELIEVO	21
. 7. SOGGETTI COINVOLTI NEL PRELIEVO	22
. 7.1 Attività di controllo.....	22
. 7.2 Prelievo venatorio.....	22
. 7.3 Supporto del mondo venatorio.....	22
. 8. AZIONI GESTIONALI AD INTEGRAZIONE DEL PRELIEVO	23
. 8.1 Monitoraggio e sorveglianza dei cinghiali.....	23
. 8.1.2 Sorveglianza passiva.....	23
. 8.2 Monitoraggio dei gradi di realizzazione del piano di depopolamento.....	23
. 8.3 Incentivazione al prelievo venatorio in caccia di selezione e attività di controllo.....	23
. 8.4 Biosicurezza e incremento sorveglianza passiva nei suini domestico / cinghiali detenuti....	24
. 8.4.1 Zone A3 e A4.....	24
. ALLEGATO 2A	25
. 1 STIMA POPOLAZIONE CINGHIALI.....	25
. 1.1 Introduzione.....	25
. 1.2 Dati.....	25
. 1.3 Metodo.....	26
. BIBLIOGRAFIA	27

## .PREMESSA

In seguito alla conferma il 6 gennaio 2022 da parte del Centro di riferimento presso IZSUM della conferma della presenza di virus della Peste Suina Africana Piemonte e in Liguria sono state avviate le procedure europee e nazionali previste dai Regolamenti, dalle leggi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie, dal Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici (rev. n. 2 del 21 aprile 2021) e dal Piano “Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021” per cui:

- l'11 gennaio 2022 il Ministero della Salute con Dispositivo Dirigenziale prot. n. 583-11/01/2022- DGSAFMDS-P istituisce la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato 2020/687/UE;
- il 12 gennaio 2022 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 3, si vieta svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio dell'intera provincia di Alessandria fino al 31 gennaio 2022;
- il 14 gennaio 2022 la Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione abroga la precedente Decisione di esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022, integra le aree che devono essere ricomprese nella Zona Infetta in relazione alla PSA;
- Il 18 gennaio 2022 il Dispositivo Direttoriale DGSAF, n. 1195, approva le *misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste Suina africana*;
- il 21 gennaio 2022 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 7 si impone il divieto allo svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta, ed in particolare in alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Tali misure rimarranno in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 aprile 2022.
- Il 4 febbraio 2022 la DGR n. 1-4624 *Disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del virus di Peste Suina Africana* stabilisce tra le altre cose:
  - nella zona, di sorveglianza, compresa nell'area di 10 Km confinante con la Zona infetta, così come individuata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 gennaio 2022, n. 7, dovranno essere seguite le indicazioni previste dall'art. 2 del Dispositivo direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022;
  - nella zona indenne, al di fuori dei 10 km confinanti con la zona infetta, si demanda agli uffici regionali competenti, nell'ambito della rispettiva materia di competenza ed in coordinamento tra loro, la definizione tempestiva per la disciplina delle attività finalizzate:
  - alla riduzione della densità del cinghiale (depopolazione) da attuare nelle aree esterne alla zona infetta e zona di sorveglianza che preveda interventi in grado di assicurare un'elevata efficacia nella riduzione della popolazione dei cinghiali riducendo al minimo quelle attività che inducano lo spostamento degli animali, sino a riportare a livelli fisiologici la presenza dei cinghiali sul territorio regionale;
  - ad individuare eventuali misure di carattere sanitario negli allevamenti di suini domestici e di cinghiali, oltre che per la zona infetta e della zona di sorveglianza, anche sul restante territorio regionale;

- tenuto conto che sulla base della valutazione degli esperti, potrà essere valutata l'eventuale estensione dell'area di 10 km confinante con la zona infetta di ulteriori chilometri, tenendo altresì conto di eventuali barriere naturali;
- Il 17 febbraio 2022 il DECRETO-LEGGE, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana" stabilisce, tra le altre cose, che le Regioni e le Province autonome, adottino un Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale, che include la ricognizione della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali di prelievo esclusivamente connessi al contenimento della PSA.
- Il 25 febbraio 2022 con DPCM e ai sensi dell'art. 2 del D.L. 9/2022 è nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA;
- Il 15 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 e s.m.i. *"Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Ulteriori Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7"*
- il 16 marzo 2022 l'UE approva il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana includendo i territori della zona infetta da PSA in Italia delle regioni Piemonte e Liguria.
- Il Commissario straordinario alla peste suina africana con ordinanza n.1/2022 approva le Misure di controllo e prevenzione della Peste Suina Africana in sostituzione di quelle di cui al Dispositivo DGSAF n. 1195 del 18 gennaio 2002 aggiornandole in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica.
- il 30 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 *"Peste Suina Africana. Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, in adeguamento al parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) trasmesso in data 18 marzo 2022 con nota n. 014990/2022 ed in conformità al regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE.*

In contemporanea all'adozione degli atti di cui sopra gli Assessorati Sanità e Agricoltura e cibo della Regione Piemonte hanno attivato giornaliere azioni di confronto, informazione e Coordinamento con il Ministero della salute, con le regioni confinanti - in particolare con la Regione Liguria - con le provincie interessate (Alessandria, Asti e Cuneo), con le ASL e con gli ATC delle aree interessate dalla zona infetta e dalla sorveglianza attiva.

Inoltre è stata avviata una procedura di sorveglianza attiva della zona infetta territorio finalizzata all'individuazione e geo-referenziazione delle carcasse di cinghiali deceduti per la ricerca del virus della peste suina al fine di poter ottenere in tempi brevi i dati epidemiologici necessari a definire con ragionevole probabilità l'effettiva area di circolazione virale, attività propedeutica alla redazione del Piano di eradicazione della Peste suina Africana.

Con queste premesse:

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 20-8485 e s.m.i. che detta disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alle Province e alla Città metropolitana sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

vista la nota del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Registro – Classif.: I.1.a.e/2022/4 del 18/03/2022 che da indicazioni per la redazione dei piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni.

In attuazione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, a completamento e del *piano regionale di interventi urgenti per l'eradicazione della peste suina africana (psa) nella specie cinghiale (sus scrofa) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in piemonte* si definisce il presente *“Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte”*

## **.1.QUADRO CONOSCITIVO ESSENZIALE**

Il Piano regionale per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nel cinghiale ha lo scopo di prevedere urgenti e irrinunciabili **correttivi puntuali alla programmazione e agli strumenti utilizzati per la gestione faunistica del cinghiale** che, se rapidamente e compiutamente adottati, potranno innescare una decisa riduzione degli impatti (economici, biologici, sociali e sanitari) provocati dalla specie cinghiale.

In base al Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici, del 21 aprile 2021 *il virus della PSA, una volta introdotto, si diffonde tra le popolazioni locali di cinghiale attraverso la continuità di areale della specie, infatti tende a diffondersi (ONDA EPIDEMICA) in funzione della densità del cinghiale e della sua distribuzione spaziale. Si stima che l'onda epidemica abbia una velocità variabile tra i 20 e i 40 km/anno.*

Dietro l'onda epidemica il virus persiste – quasi indipendentemente dalla densità locale del cinghiale – e tende ad evolvere in situazione di ENDEMICIA. L'onda epidemica è principalmente caratterizzata dalla trasmissione diretta, mentre la fase endemica da quella indiretta (carcasse infette, habitat contaminato ecc.).

*È quindi probabile che onda epidemica e persistenza endemica del virus determinino la costante revisione delle dimensioni e localizzazione geografica della zona infetta. Tale pattern epidemiologico aumenta il rischio che l'uomo – involontariamente o in forma colposa - introduca il virus in aree indenni non necessariamente contigue; nelle aree indenni ulteriormente infettate si ricreano le condizioni per alimentare la medesima dinamica: partendo da una nuova onda epidemica si può arrivare alla successiva endemia e di conseguenza aumenta la probabilità di ulteriore diffusione del virus in altre aree indenni dove inizierà un nuovo ciclo di infezione.*

Inoltre dai documenti tecnici e scientifici disponibili, dalle indicazioni avute dall'UCC, dagli esperti del Ministero della salute e gli esperti EUVET mission on African swine fever in Italy – Piedmont and Liguria emergono chiaramente alcuni elementi comuni:

- l'ampiezza territoriale, la **complessità e la difficoltà** del problema;
- la necessità di:
  - adozione di un **pool articolato di misure reattive di** gestione diretta dell'epidemia volte ad un drastico depopolamento del cinghiale su tutto il territorio regionale attraverso azioni straordinarie di prelievo venatorio e di controllo della specie cinghiale anche in deroga alle norme regionali e nazionali attualmente vigenti;
  - delimitare in tempi brevi l'area di circolazione attiva del virus della zona infetta attraverso l'uso di recinzioni, ricordando che laddove, in altri Stati membri, l'infezione si è endemizzata nella popolazione selvatica, prima o poi questa ha coinvolto il settore del domestico con conseguenti ingenti danni, all'intero comparto suinicolo.
  - prevedere l'attivazione al livello regionale e nazionale di risorse finanziarie e umane dedicate all'attuazione delle misure in stretto collegamento con gli Assessorati interessati (Sanità, Agricoltura e Ambiente);
  - avviare uno stretto coordinamento delle azioni a tutti i livelli operativi, con i Ministeri, le Regioni interessate, gli Enti locali (province e comuni), le ASL, gli istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) e gli Enti di Gestione delle aree protette.
  - potenziare la vigilanza sulla verifica dell'attuazione e corretto svolgimento delle operazioni di depopolamento della specie cinghiale;
  - attivare sistematiche azioni di ispezione e controllo igienico dei cinghiali abbattuti nell'ambito degli interventi previsti dal piano da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

La diffusione del virus della PSA nelle aree indenni adiacenti alle zone infette potrebbe, almeno in linea teorica, essere fortemente rallentata attraverso il confinamento dell'area infetta con recinzioni e la riduzione della densità della popolazione di cinghiali. Le simulazioni effettuate sulla base delle attuali conoscenze (EFSA 2017) suggeriscono che per essere efficace questa misura gestionale preventiva vada perseguita in un breve periodo (alcuni mesi), su un ambito vasto (almeno 50 km di distanza dal fronte epidemico) con l'obiettivo di rimuovere la maggior parte della popolazione, e vada mantenuta nel tempo fino alla completa eradicazione del virus o a tempo indeterminato in caso di epidemia.

La presenza della PSA rende necessaria una modifica sostanziale dell'attuale approccio gestionale venatorio e di controllo di questa specie, che andrà indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata delle densità e dovrà essere perseguito mediante l'incremento dell'utilizzo di tecniche a basso impatto (in grado di limitare la movimentazione degli animali e la loro ulteriore diffusione sul territorio, nonché massimizzare l'efficienza del prelievo) e l'incremento del prelievo selettivo nei confronti di specifiche classi di sesso ed età (femmine di tutte le età e giovani)

La riduzione delle densità deve essere attuata e mantenuta anche indirettamente, attraverso la limitazione dell'accesso a fonti di cibo alternative come quelle legate o mediate dal fattore umano. Fra queste i residui e rifiuti alimentari o la pratica del foraggiamento, alle volte ancora utilizzata dalle squadre di caccia in braccata (c.d. foraggiamento di sostegno), sebbene sia vietata ai sensi del comma 2 art. 7 della Legge 221/15. Il foraggiamento di sostegno, realizzato al fine di vincolare gli animali ad un dato territorio, provoca un concentrazione degli animali e, in tal modo, aumenta la probabilità di trasmissione del virus, per esempio a seguito dei contatti fisici o delle interazioni tra animali.

## .1.1 Aspetti normativi

I pilastri normativi legati alle azioni da intraprendere per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana sono contenuti nei:

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 del 16 marzo 2022 della Commissione recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana includendo i territori della zona infetta da psa in Italia delle regioni Piemonte e Liguria;
- Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana"

L'attuale quadro normativo nazionale in merito alla gestione della fauna omeoterma e al prelievo venatorio (L. 157/1992) e regionale (L.R. n. 5/2018) forniscono uno spazio relativamente ampio di manovra per l'adozione di misure straordinarie riguardanti il **prelievo venatorio** e in particolare per quanto concerne la caccia di selezione. A seguito della modifiche alla legge L. 157/92, introdotte con l'art. 11-quaterdecies, comma 5 della L. 248/2005, si evidenzia che nel caso in cui la presenza in sovrannumero di una specie (come il cinghiale) è causa di comprovati impatti all'agricoltura e di un incremento del rischio per la salute pubblica (crescita degli incidenti stradali o altro), ISPRA ritiene tecnicamente accettabile prevedere l'adozione di **piani di abbattimento in caccia di selezione di dimensione e struttura tali da determinare la riduzione delle presenze e attuabili durante l'intero arco dell'anno, anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano e garantiscono la selezione degli individui.** Le previsioni dell'art. 11-quaterdecies, comma 5 della L. 248/2005 sono in parte limitate in Piemonte dalla L.R. 5/2018 che nelle ore notturne vieta la caccia e l'uso di fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica.


In questo senso risulta necessaria la predisposizione di una modifica della LR 5/2018 per rimuovere il divieto di caccia notturna che renda stabile quanto già anticipato dall'ordinanza n. 15 del 15/03/2022 e s.m.i.

Per quanto concerne le attività di prelievo inquadrabili nell'ambito del **controllo faunistico** si rammenta che la normativa non prevede alcuna limitazione temporale, ma si limita a prescrivere l'utilizzo di strumenti e tecniche selettivi.

I capi abbattuti nelle operazioni di controllo possono essere assegnati ai coadiutori in deroga alle norme vigenti.

## .1.2 Stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale in Piemonte


La stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale presenta numerose difficoltà intrinseche di natura biologica, metodologica e organizzativa. Tuttavia in relazione alla metodologia di stima illustrata nell'allegato 1 al presente piano si rileva quanto segue:



<b>PROVINCIA</b>	<b>ATC/ CA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>densità cinghiali/Kmq)</b>	<b>(n° stima popolazione cinghiali (n°)</b>
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL1	7,3	4.919
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL2	0,7	545
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL3	5,7	4.617
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL4	8,2	7.012
<b>Totale ALESSANDRIA</b>				<b>17.094</b>
ASTI	ATC	ATCAT1	5,7	4.508
ASTI	ATC	ATCAT2	6,5	3.391
<b>Totale ASTI</b>				<b>7.899</b>
BIELLA	CA	ATCBI1	10,9	5.082
BIELLA	CA	CABI1	3,9	949
<b>Totale BIELLA</b>				<b>6.031</b>
CUNEO	ATC	ATCCN1	2,4	2.057
CUNEO	ATC	ATCCN2	0,2	100
CUNEO	ATC	ATCCN3	7,3	2.532
CUNEO	ATC	ATCCN4	9,9	3.914
CUNEO	ATC	ATCCN5	12,5	5.535
CUNEO	CA	CACN1	9,1	2.664
CUNEO	CA	CACN2	4,4	1.608
CUNEO	CA	CACN3	4,6	2.534
CUNEO	CA	CACN4	4,3	1.878
CUNEO	CA	CACN5	7,0	4.071
CUNEO	CA	CACN6	7,1	3.350
CUNEO	CA	CACN7	7,3	2.190
<b>Totale CUNEO</b>				<b>32.432</b>
NOVARA	CA	ATCNO1	1,5	864
NOVARA	CA	ATCNO2	7,4	3.835
<b>Totale NOVARA</b>				<b>4.699</b>
TORINO	ATC	ATCTO1	8,2	4.733
TORINO	ATC	ATCTO2	6,0	3.036
TORINO	ATC	ATCTO3	3,3	1.802
TORINO	ATC	ATCTO4	0,5	179
TORINO	ATC	ATCTO5	7,6	2.784
TORINO	CA	CATO1	4,0	2.676
TORINO	CA	CATO2	1,9	879
TORINO	CA	CATO3	10,1	4.555
TORINO	CA	CATO4	6,0	3.416
TORINO	CA	CATO5	8,8	6.151
<b>Totale TORINO</b>				<b>30.212</b>
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CA	CAVCO1	5,2	2.821
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CA	CAVCO2	0,4	265

VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CA	CAVCO3	1,0	750
<b>Totale VERBANO-CUSIO-OSSOLA</b>				<b>3.837</b>
VERCELLI	ATC	ATCVC1	0,5	277
VERCELLI	ATC	ATCVC2	0,0	21
VERCELLI	CA	CAVC1	3,7	2.313
<b>Totale VERCELLI</b>				<b>2.612</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>104.815</b>

### .1.3 Distribuzione degli allevamenti suini in Piemonte



## **.1.4 Allevamenti suini in Piemonte**

Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica

Situazione al 31/12/2021

<b>ASL</b>	<b>NUMERO ALLEVAMENTI</b>	<b>NUMERO CAPI</b>
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	85	33.606
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	60	18.424
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI	32	38.393
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	772	833.200
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2	71	73.486
AZIENDA SANITARIA LOCALE NO	46	52.812
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	170	92.432
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4	91	32.842
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5	101	94.410
AZIENDA SANITARIA LOCALE VC	23	14.900
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO	24	345
<b>TOTALE</b>	<b>1.475</b>	<b>1.284.850</b>

In base alla distribuzione degli allevamenti di suini in Piemonte e la prossimità all'area infetta si rivela che il massimo rischio di danno dovuto al passaggio della PSA nei suini domestici è nelle provincia di Cuneo e nella Città Metropolitana di Torino dove si concentrano il massimo numero di allevamenti.

## **.2. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO**

Le azioni di depopolamento del cinghiale devono trovare attuazione su tutte le zone indenni da PSA del territorio regionale comprese tutte le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi della L.157/92 oltre alle aree contigue e/o tutte le zone della rete Natura 2000 (SIC/ZSC, ZPS) non coincidenti o sovrapposti con aree protette. Il controllo faunistico è organizzato e coordinato dalle Province e Città Metropolitana di Torino (CMTO). Allo stesso modo il depopolamento dei cinghiali deve essere attuato dagli Enti di gestione delle aree protette in tutte le aree di propria competenza.

Per ridurre in modo rapido e significativo le dimensioni di popolazioni di cinghiali ad elevata densità, come quelle che caratterizzano la quasi totalità dei contesti presenti sul territorio regionale, i prelievi devono portare alla rimozione di gran parte della popolazione effettiva.

Considerati i limiti di applicabilità pratica di tecniche di stima efficaci, si rende necessaria la profusione del massimo sforzo di prelievo ottenibile.

In base alle stime di popolazione del presente piano si prevede **l'adozione di piani di depopolamento (caccia e controllo) non inferiori all'80% della popolazione stimata.**

Le operazioni di depopolamento sono graduate in relazione alle zone di attuazione del piano e saranno adottate annualmente come segue:

- zona A4 minimo 80% della popolazione stimata;
- zona A3 minimo 90% della popolazione stimata;

Per la stagione venatoria 2022/2023 si prevede l'adozione di piani di prelievo selettivi in caccia di selezione che risultino almeno il doppio di quanto programmato nella precedente stagione venatoria.

I piani di prelievo selettivo saranno adottati come ipotesi di minima e non di massima nel rispetto delle percentuali di prelievo per classi di sesso ed età.

**L'attuazione diffusa di un prelievo orientato verso specifiche classi di sesso ed età è cruciale ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.** Per quanto concerne le classi di sesso ed età sulle quali dovrà concentrarsi il prelievo selettivo e, per quanto possibile, si adottano piani di prelievo strutturati secondo la seguente ripartizione:

	prelievo complessivo	femmine	maschi
<b>giovani (0-12 mesi)</b>	60%	senza distinzione di sesso	
<b>adulti (oltre 12 mesi)</b>	40%	65%	35%

### **.3. TECNICHE DI PRELIEVO**

#### **.3.1 Tecniche a basso impatto**

Diffusione e incremento di tecniche a basso impatto (tiro selettivo – anche notturno -, girata e utilizzo di cani da scaccio), in grado di minimizzare il disturbo e le conseguenti ricadute sulla mobilità degli animali.

Per **tiro selettivo** si intende la tecnica di prelievo utilizzata da un operatore (cacciatore o coadiutore), opportunamente formato e abilitato, in grado di rispettare i criteri selettivi di prelievo determinati.

Per **girata** si intende la tecnica di prelievo che prevede di individuare la presenza dei cinghiali e muoverli dal sito di rifugio verso le poste, attraverso l'ausilio di un singolo cane, detto "limiere", caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia) e ben addestrato e collegato al conduttore.

Per **cani da scaccio** si intende la tecnica di prelievo che prevede di individuare la presenza dei cinghiali e muoverli dal sito di rifugio verso le poste con ausilio di un massimo di tre "cani da scaccio" bene addestrati e collegati al conduttore. Per cani scaccio si intendono i cani per la cerca e lo scovo del cinghiale, di razza idonea per conformazione fisica (di taglia media e piccola e arti medio/brevi) , caratterizzati da limitato raggio di inseguimento della preda, ma particolarmente coraggiosi e tenaci, addestrati a scovare e muovere i cinghiali dai loro rifugi naturali, quando impenetrabili all'uomo, per palesarli all'azione dell'abbattitore.

Per  **tiro selettivo notturno**  si intende la tecnica di prelievo utilizzata da un operatore (coadiutore o cacciatore), opportunamente formato e abilitato, in grado di rispettare i criteri selettivi di prelievo determinati nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.

Il tiro selettivo notturno, sia per depopolamento sia in prelievo di selezione, deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni minime di sicurezza.

Il tiro selettivo notturno è autorizzato nelle zone A2, A3 e A4; l'uso dei cani da scaccio è autorizzato solo nella zona A4 al di fuori delle aree protette.

Per favorire in sicurezza l'attuazione del depopolamento dei cinghiali, in tutte le modalità, è consentito l'utilizzo delle diverse tipologie di fonti luminose e di strumenti a rilevazione ed intensificazione di luce e calore (es.: visori notturni e termici), sia alla cerca per l'individuazione dei cinghiali sia montati sul cannocchiale per favorire e attuare in sicurezza gli abbattimenti.

### **.3.2 Misure di sicurezza per il tiro selettivo nelle ore notturne**

Al fine di consentire tale tipologia di abbattimento in condizione di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di Gestione degli ATC e CA, i Concessionari delle Aziende e gli altri soggetti gestori, possono identificare i punti in cui collocare apposite postazioni, eventualmente dotate di strutture sopraelevate (Altane), definendo le modalità di accesso e l'utilizzo delle stesse.

Nella zona di Pianura, il tiro notturno è consentito esclusivamente da punti fissi sopraelevati, definiti "Altane", con posizioni preventivamente comunicate.

- le "Altane" dovranno essere utilizzate esclusivamente da punti di sparo che garantiscano adeguati livelli di sicurezza;
- qualsiasi "Altana" in zona di pianura dovrà avere una altezza minima di almeno 2,5 metri da terra, nel punto di appoggio dell'arma per lo sparo;
- qualsiasi "Altana" dovrà essere posizionata in accordo con il proprietario e/o il conduttore del relativo fondo;
- ai sensi di legge, ogni operatore è responsabile della "Altana" da lui costruita o collocata;
- su ogni "Altana" possono posizionarsi al massimo due persone (operatore cacciatore e accompagnatore);
- per gli interventi da appostamento l'armamento da utilizzarsi è la carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatica con non più di due colpi nel caricatore, nei calibri e modelli idonei a non arrecare danno a soggetti terzi;
- al fine di evitare possibili conseguenze per l'eventuale rimbalzo incontrollato del proiettile esploso, per errore di tiro o per fuoriuscita dello stesso dal corpo dell'animale, l'operatore (cacciatore o coadiutore) dovrà accertarsi che non vi sia alcun soggetto terzo nel raggio ipotetico di azione di una ogiva di rimbalzo;
- nelle aree in cui è fatto divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico;
- gli ATC, CA, AFV e AATV individuano e censiscono le "Altane" utilizzate dai cacciatori per il tiro notturno e comunicano la loro posizione alla Provincia territorialmente competente;
- l'arma dovrà sempre essere trasportata scarica sino al luogo di appostamento;
- l'ATC, CA, AFV e AATV comunicano, entro le ore 14.00 del giorno di uscita, ai servizi di vigilanza venatoria della Provincia e CMTO: i nominativi dei cacciatori autorizzati, il comune

di intervento, l'orario di uscita, i punti di appostamento e le targhe delle autovetture usate per recarsi sul posto.

### **.3.3 Utilizzo dei dispositivi di cattura (gabbie e recinti)**

Il metodo della cattura mediante gabbie e recinti di cattura è autorizzato, tramite un'unica procedura informatizzata regionale, per le operazioni di depopolamento da attuarsi sia dagli Enti di Gestione delle aree protette sia dalle Province e CMTO e da altri soggetti gestori, nei territori di rispettiva competenza.

Tale metodo può essere attivato in tutte le zone indenni e si precisa quanto segue:

- Le gabbie possono essere fornite in concessione d'uso dalle Province e dalla CMTO o auto-costruite dai soggetti autorizzati secondo le indicazioni definite dalla Regione e trasmesse alle Province e alla CMTO;
- I recinti di cattura possono essere auto-costruiti dai soggetti autorizzati secondo le indicazioni definite dalla Regione e trasmesse alle Province e CMTO;
- Le strutture di cattura devono essere disposte in numero sufficiente e idoneo alle zone e alla tipologia del territorio (almeno 1 ogni 20 Km<sup>q</sup>) per incidere sulla densità dei cinghiali presenti.
- Le attività di cattura, fatta eccezione per l'abbattimento dei capi catturati, possono essere attuate da tutti i proprietari o conduttori di fondi, anche senza il possesso della licenza di caccia.
- Al fine di migliorare l'efficacia delle strutture di cattura è autorizzato l'uso di dispositivi digitali quali foto-video-trappole anche collegate a sistemi informatici di segnalazione che consentono di rilevare presenza e cattura e, se necessario, attivare un pronto intervento.

### **.3.4 Foraggiamento attrattivo finalizzato alle catture o all'abbattimento**

Per raggiungere gli obiettivi del depopolamento è autorizzata la pratica del foraggiamento "attrattivo" finalizzato unicamente come esca per catture o il tiro selettivo. Tale tecnica deve essere debitamente regolamentata, in deroga al divieto ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Il foraggiamento "attrattivo" deve essere normato per garantire idonei requisiti di Biosicurezza sui punti di sparo corrispondenti. Vanno inoltre definiti in modo univoco ambiti, periodi, tipologia e quantità di alimento da fornire.

La regolamentazione del foraggiamento "attrattivo" dovrà prevedere almeno le seguenti prescrizioni:

- a. divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici;
- b. allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km<sup>2</sup>;
- c. sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo al termine degli interventi di depopolamento, o in assenza di abbattimenti programmati.

Fatti salvi le gabbie, i recinti di cattura e i distributori automatici temporizzati, negli altri casi è consentito un utilizzo di massimo due kg di mais da granella/giorno per sito.


#### .4. AREE DI PRELIEVO

In base alla distanza dalla zona infetta e alle zone di restrizione ex Reg. UE 2022/440 le aree indenni sono state graduate come di seguito.

Per la aree A1 e A2 si rimanda al *Piano regionale di interventi urgenti per l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (Sus scrofa) nelle zone di restrizione e per la preve prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte*

##### AREE PIANO DI DEPOPOLAMENTO CINGHIALE

- A4 zona indenne distale
- A3 zona indenne prossimale
- A2 zona I Reg. (UE) 2022/440
- A1 zona II Reg. UE 2022/440



#### **.4.1 Zona Indenne Prossimale A3**

Costituita dai comuni esterni alla zona di restrizione stabilita dal Reg. UE 2022/440 e l'intorno di 20 Km esterno della zona II.

##### **Comuni:**

- .in provincia di Alessandria:** Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Felizzano, Fubine Monferrato, Montecastello, Pietra Marazzi, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Sale, Solero, Alluvioni Piovera, Alessandria, Masio, Pontecurone;
- .in provincia di Asti:** Agliano Terme, Belveglio, Calosso, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Moasca, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Refrancore, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Vigliano d'Asti, Vinchio, Canelli, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vesime.
- .in provincia di Cuneo:** Bergolo, Bosia, Camerana, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Mango, Monesiglio, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Castelletto Uzzone, Cortemilia.

#### **.4.2 Zona Indenne Distale A4**

Costituita dai territori della Regione Piemonte esterni alla zona A3.

### **.5. AZIONI DI PRELIEVO**

#### **.5.1 Zona Indenne Prossimale (A3)**

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- a) sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- b) depopolamento dei cinghiali mediante il controllo che si esercita nei seguenti modi:
  1. mediante catture con l'utilizzo di gabbie, recinti di cattura e con interventi mirati di abbattimento con armi da fuoco da parte delle guardie delle Province, CMTO e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati) ;
  2. abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;
  3. abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
  4. interventi di controllo finalizzati al depopolamento con l'utilizzo di un cane **tipo** limiere tenuto in cinghia lunga non superiore a 15 metri;

- c) attività di abbattimento in caccia di selezione senza ausilio di cani;
- d) tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA e possono essere destinate al consumo solo se risultate negative ai test per PSA;
- e) foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento;
- f) la caccia da appostamento temporaneo all'avifauna migratoria e stanziale, svolta nel rispetto delle regole di biosicurezza e del calendario venatorio.

## **.5.2 Zona Indenne Distale (A4)**

Costituita dai territori degli ambiti di caccia (ATC, CA, AFV, AATV), zone di protezione di cui all'art. 10 L.157/92 e da altre Leggi e le altre aree con vincoli di protezione esterne alla zona A3. Sono esclusi i territori destinati alle Aree Protette per le quali si rinvia al punto 5.3

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- a) sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- b) depopolamento dei cinghiali mediante il controllo che si esercita nei seguenti modi:
  1. tramite catture con l'utilizzo di gabbie, recinti di cattura e con interventi di abbattimento nelle modalità ordinarie da parte delle guardie delle Province e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati);
  2. abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;
  3. abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
  4. abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di cacciatori, ovvero con il metodo della battuta da squadre di cacciatori con l'uso di armi ad anima liscia o carabina con o senza ottica di mira, e l'ausilio di cane tipo limiere;
  5. abbattimento da effettuarsi tramite il metodo dei cani da scaccio ;
- c) depopolamento dei cinghiali mediante caccia di selezione che si esercita nei seguenti modi:
  1. senza ausilio di cani;
  2. alla cerca, all'aspetto o da appostamento;
  3. girata;
  4. con cani da scaccio;
- d) foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento;
- e) controllo e attività venatoria alle specie diverse dal cinghiale;
- f) la caccia da appostamento temporaneo all'avifauna migratoria e stanziale, svolta nel rispetto delle regole di biosicurezza e del calendario venatorio.

## **.5.3 Azioni specifiche per le attività di controllo del cinghiale all'interno delle aree protette**

Nell'ambito della Regione Piemonte, tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali sono attualmente dotati di un Piano di gestione faunistica, ai sensi del Regolamento 24 marzo 2014, n.2/R, finalizzato al controllo e al contenimento della specie cinghiale.

Pertanto si prevede un miglioramento dell'efficacia delle azioni e degli strumenti già previsti in tali Piani e l'implementazione di nuove azioni strategiche, in particolare:

1. raccordare il Piano di gestione faunistica per il controllo e il contenimento della specie cinghiale vigente con gli obiettivi numerici del Piano regionale, anche in base alla localizzazione di ciascuna area protetta nelle possibili tipologie di ZONE e nei differenti ATC/CA utilizzati come unità di misura per la stima della popolazione di cui al punto 1.2;
2. diffondere sistemi di contenimento e di riduzione sistematica della popolazione specifici per ogni tipo territorio, partendo dai modelli e dalle pratiche già in atto e in accordo con le modalità definite dal Piano regionale, ovvero incentivando modalità di abbattimento a basso impatto e in grado di evitare o minimizzare l'aumento della mobilità degli animali. Infatti, i territori degli Enti di gestione si differenziano molto, ad esempio per caratteristiche morfologiche, orografiche, di altitudine, grado di antropizzazione ecc., e, pertanto, ogni ambito dovrà poter scegliere il tipo di cattura più consono. I dati elaborati disponibili a livello nazionale e regionale mostrano come gli strumenti che attualmente risultano essere più efficaci per il contenimento della specie risultano essere: gabbie di cattura (impiego sistematico); recinti di cattura o "chiusini" (impiego sistematico); tiri selettivi tramite appostamenti e "alla cerca"; che possono essere integrati dalla tecnica della "girata";
3. condividere e attuare modelli standardizzati di gestione del processo di depopolamento in tutte le sue fasi di cattura, abbattimento, campionamento sanitario, trasporto e smaltimento delle carcasse;
4. definire modalità di coinvolgimento dei soggetti attuatori (in particolare gli agricoltori) attraverso la formazione specifica sulle modalità di attuazione di ogni fase del depopolamento. Si ritiene necessario anche individuare modalità di coinvolgimento degli operatori selezionati finalizzate a ottimizzare l'efficacia della loro collaborazione nell'ambito delle aree protette;
5. definire modalità di integrazione con le attività di depopolamento in atto negli ambiti circostanti le aree protette e con il ciclo produttivo delle attività agricole presenti dentro e fuori le aree protette al fine di limitare il più possibile l'insorgenza o l'aumento dei danni alle coltivazioni;
6. monitorare le attività specifiche;
7. fornire consulenza tecnico-scientifica per un'attuazione più efficace delle azioni di Piano. In particolare, gli Enti di gestione delle aree protette possono farsi carico di implementare l'utilizzo delle gabbie di cattura presso gli agricoltori, fornendo una specifica formazione sul loro utilizzo anche al di fuori delle aree protette di competenza, esportando quindi l'esperienza acquisita;
8. informare gli attori del territorio, anche attraverso una specifica attività di divulgazione relativa alla problematica della PSA ai portatori d'interesse;
9. costruire sinergie con il personale di vigilanza provinciale (autorizzazioni e protocolli di intesa unificati per tutta la regione) al fine di consentire, laddove necessario, il loro intervento all'interno delle aree protette.

Relativamente al quadro normativo vigente in materia di controllo faunistico all'interno delle aree protette, si prevedono le seguenti deroghe al Regolamento 2/R del 24 marzo 2014:

1. ampliare l'equipollenza degli Operatori Selezionati solo per attività di emergenza PSA per le attività di tiro selettivo con appostamento, gli interventi "alla cerca" e la gestione gabbie, compresa la "girata" esclusivamente nel territorio ricadente nella zona A4;
2. aumentare la destinazione dei capi abbattuti ai privati (art. 9 c. 3, h, i, del regolamento 2/R) da 5 a 15, non conteggiando la classe degli striati nel numero totale dei capi ceduti e ipotizzando come destinatari anche gli agricoltori e i proprietari di alpeggi che non hanno in dotazione le gabbie di cattura ma che hanno subito danni.

Si ritiene utile rammentare che, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, all'interno dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) che NON sono sovrapposti ad aree protette regionali la gestione venatoria della specie cinghiale è affidata ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione. Inoltre, negli stessi territori, le attività di controllo del cinghiale sono affidate alle province territorialmente competenti.

All'interno dei siti della Rete Natura 2000 (sia essi coincidenti, non coincidenti o parzialmente coincidenti con aree protette), rimangono vigenti i disposti previsti dalla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020 nonché i disposti delle Misure di conservazione sito specifiche e dei Piani di gestione attualmente vigenti (reperibili alla pagina web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>).

Relativamente al "foraggiamento attrattivo" per il quale la succitata D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 ne prevede il divieto all'interno di tutti i siti della Rete Natura 2000 (art. 3 comma 1 lettera b), si richiede ai Soggetti gestori di regolamentare tale metodica all'interno dei siti di propria competenza.

Si specifica che le attività di depopolamento, fatte salve le deroghe di cui sopra, sono attuate ai sensi del DPGR 24 marzo 2014, n. 2R

Relativamente alle attività previste dal presente Piano per gli Enti di gestione delle aree protette e alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la loro attuazione, si specifica che le attività di tipo non ordinario saranno attuate tramite risorse specifiche.

## .6. TEMPI DEL PRELIEVO

La tempistica adottata per le diverse forme di prelievo è la seguente

AZIONI DI CACCIA COLLETTIVA	PERIODO CACCIA	ORARI CACCIA	N. CACCIATORI	N. CANI
GIRATA	tutto l'anno	DIURNO	6-8	1
CON CANI DA SCACCIO	tutto l'anno	DIURNO	6-25	1-3

AZIONI DI CACCIA SELEZIONE	ISTITUTI VENATORI	PERIODO CACCIA	ORARI CACCIA
TIRO SELETTIVO	ATC-CA-AFV-AATV	tutto l'anno	DIURNO
TIRO SELETTIVO NOTTURNO	ATC-CA-AFV-AATV	tutto l'anno	NOTTURNO

AZIONI DI CONTROLLO COLLETTIVE	ENTI DI RIFERIMENTO	PERIODO	ORARI	N. CACCIATORI	N. CANI
GIRATA	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno	DIURNO	6-8	1
CON CANI DA SCACCIO	PROVINCE, CMTO,	tutto l'anno	DIURNO	6-25	1-3

AZIONI DI CONTROLLO CON CARABINA	ENTI DI RIFERIMENTO	PERIODO	ORARI
TIRO SELETTIVO	PROVINCE, CMTO, Enti dei gestione delle aree protette	tutto l'anno	DIURNO
TIRO SELETTIVO NOTTURNO	PROVINCE, CMTO, Enti dei gestione delle aree protette	tutto l'anno	NOTTURNO

AZIONI DI CONTROLLO CON DISPOSITIVI DI CATTURA	ENTI DI RIFERIMENTO	PERIODO
GABBIE	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno
RECINTI	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno

## **.7. SOGGETTI COINVOLTI NEL PRELIEVO**

### **.7.1 Attività di controllo**

Gli enti che autorizzano e coordinano le azioni di controllo sono: Province, Città Metropolitana di Torino, Enti di gestione delle aree protette nei rispettivi territori di competenza.

I soggetti coinvolti sono: guardie delle Province e CMTO, personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette e tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati).

### **.7.2 Prelievo venatorio**

La Regione Piemonte autorizza i Piani di prelievo selettivo della specie cinghiale e approva il calendario venatorio.

La gestione della caccia di selezione e programmata è demandata agli Ambiti territoriali di caccia (ATC) per le aree di pianura e ai Comprensori Alpini (CA) per la zona montana.

La caccia privata è gestita dalle aziende faunistico venatorie (AFV) e aziende agri-turistico-venatorie (AATV).

I soggetti coinvolti sono i cacciatori secondo l'appartenenza ai singoli istituti venatori e al metodo di caccia scelto.

### **.7.3 Supporto del mondo venatorio**

Il grado di supporto che il mondo venatorio darà al nuovo assetto della gestione del cinghiale dipenderà, in buona parte, dal livello di comprensione e accettazione degli obiettivi che si intendono perseguire e delle motivazioni da cui questi scaturiscono. Tra le azioni previste è, pertanto, essenziale la costruzione tra i cacciatori di una conoscenza diffusa del problema PSA e degli effetti che l'arrivo del virus comporta sull'esercizio venatorio e sul resto delle attività nelle aree sottoposte a gestione faunistico-venatoria.

In considerazione del ruolo cruciale che il mondo venatorio può attivamente svolgere nel contrasto della PSA, parallelamente alla diffusione di una corretta informazione, andrà stimolato il coinvolgimento attivo dei cacciatori nella sorveglianza passiva nelle zone indenni delle carcasse di cinghiale e alla corretta raccolta dei dati relativi ai cinghiali abbattuti; per entrambe le attività dovranno essere previsti percorsi didattici appositamente finalizzati alla formazione di specifiche figure operative (per esempio per operatori addetti alla ricerca attiva delle carcasse).

## **.8. AZIONI GESTIONALI AD INTEGRAZIONE DEL PRELIEVO**

### **.8.1 Monitoraggio e sorveglianza dei cinghiali**

.

#### **.8.1.2 Sorveglianza passiva**

Realizzazione di un'intensa attività di **sorveglianza passiva** delle carcasse degli animali trovati morti (Piano Nazionale di Sorveglianza PSA) nelle zone A3 e A4.

La sorveglianza passiva capillarmente condotta sul territorio funziona da campanello di allarme e fornirebbe quindi informazioni tempestive sull'arrivo della malattia, permettendo una celere attivazione del programma di azioni reattive. Per una efficace struttura del programma è auspicabile la piena collaborazione dei cacciatori non solo durante la stagione venatoria ma anche, soprattutto, nei restanti mesi dell'anno.

A tale scopo si possono promuovere specifici accordi tra le amministrazioni competenti e gli enti o associazioni di categoria. Inoltre è auspicabile l'adozione di un sistema di premialità, con il coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia, per incentivare la segnalazione di carcasse di animali non abbattuti.

### **.8.2 Monitoraggio dei gradi di realizzazione del piano di depopolamento**

Il monitoraggio e la raccolta dati degli abbattimenti della specie cinghiale è effettuato attraverso la Banca dati su SIAP Regione Piemonte "portale caccia". I soggetti che a diverso titolo hanno competenze di attuazione del piano (Province, Enti di Gestione delle aree protette, ATC, CA, AATV e AFV) inseriscono i dati di abbattimento georeferenziati entro 48 ore dall'abbattimento.

Ogni abbattimento è suddiviso per attività venatoria e attività di controllo.

La Regione provvede a pubblicare i dati di attuazione del monitoraggio tramite procedura a libero accesso con aggiornamento mensile.

### **.8.3 Incentivazione al prelievo venatorio in caccia di selezione e attività di controllo**

Il prelievo in caccia di selezione può essere incentivato attraverso le seguenti misure:

- istituzione di un sistema di premialità per i cacciatori che sono particolarmente attivi nel prelievo venatorio;
- calmierare la quota di partecipazione per la caccia di selezione al cinghiale;
- consentire la caccia anche nelle ore notturne<sup>1</sup>, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano e garantiscono la selezione degli individui.
- promuovere le condizioni per la creazione cacciatori specialisti da utilizzare sia nella caccia di selezione che nelle attività di controllo.
- potenziamento dell'organico del personale di vigilanza da destinare alle attività di controllo.

---

<sup>1</sup>da attivarsi tramite modifica della LR 5/2018

## **.8.4 Biosicurezza e incremento sorveglianza passiva nei suini domestico / cinghiali detenuti**

Per le zone di restrizione individuate dal Reg. (UE) 2022/440 (Zone I e II) si rimanda al *Piano regionale di interventi urgenti per l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (Sus scrofa) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte.*

### **.8.4.1 Zone A3 e A4**

Verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it.

#### **1) In qualsiasi tipologia di allevamento**

- obbligo di notifica immediata al Servizio Veterinario Territorialmente competente in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni e sintomi riferibili al PSA;
- esame virologico su tutte le carcasse / organi di elezione degli animali di cui al punto a) (mortalità anomala / sospetti / sintomi riferibili a PSA) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d' Aosta

#### **2) In tutti gli allevamenti familiari e semibradi**

Fatte salve le misure di cui al punto 1), lettera a e b, dovrà essere predisposto il controllo virologico di **tutti** i suini morti (di qualsiasi età).

#### **3) Negli allevamenti commerciali**

Mantenimento della calendarizzazione prevista dal Piano Nazionale e ribadita nelle indicazioni operative per i servizi veterinari delle ASL;

## **.ALLEGATO 2A**

### **.1 STIMA POPOLAZIONE CINGHIALI**

#### **.1.1 Introduzione**

Le popolazioni di cinghiale giocano un importante ruolo nella diffusione della peste suina africana (PSA) e nel suo mantenimento (Lange *et Al.*, 2021). La riduzione della popolazione di cinghiale al di sotto di una soglia limite potrebbe portare all'autoestinzione della malattia. Per un'efficace piano di depopolamento del cinghiale è pertanto necessario conoscere la dimensione della popolazione e la sua densità sul territorio.

A causa suo comportamento elusivo, delle sue abitudini crepuscolari o notturne e della sua selezione degli habitat quantificare la densità di popolazione del cinghiale con metodi diretti è spesso difficile e molto dispendioso in termini di ore/uomo (Monaco *et Al.*, 2003). Spesso questi metodi si possono applicare su aree di dimensioni ridotte e con una situazione ambientale che permetta una buona percorribilità del territorio che si vuole indagare. Per stimare la popolazione di aree molto vaste l'unica strada percorribile, seppur con molti limiti, è quello di utilizzare i dati venatori per addivenire ad una stima della consistenza della popolazione di cinghiale per un determinato territorio (EFSA AHAW Panel, 2018).

In aree vaste come quella della regione Piemonte e con una diversità ambientale piuttosto ampia le densità di popolazione possono variare molto a livello locale e pertanto è necessario utilizzare un approccio che permetta di rilevare questa variabilità per non incorrere in errori di valutazione che potrebbero rendere del tutto inefficaci le misure di depopolamento che si adottano. Per questo motivo è necessario adottare uno strumento di stima che tenga in conto la copertura del suolo come variabile nella definizione della densità di popolazione. Allo stesso modo l'utilizzo di dati provenienti dalle attività venatorie deve essere corretto per cercare di definire quale percentuale della popolazione è stata effettivamente abbattuta.

Il metodo di stima adottato e descritto nei successivi paragrafi cerca di tenere in considerazione i due aspetti appena menzionati per stimare delle densità e delle consistenze di popolazioni di cinghiali ad una scala adeguata da poter essere utilizzata per definire gli obiettivi e le azioni più appropriate da adottare nel piano di depopolamento.

#### **.1.2 Dati**

I dati relativi agli abbattimenti si riferiscono alla stagione venatoria 2020-2021 (dato completo più recente) e sono relativi all'attività venatoria svolta in selezione e in caccia programmata negli ATC e nei CA. Non sono stati utilizzati i dati relativi alle operazioni di controllo in quanto questi si mostrano spesso disomogenei tra loro e le attività di controllo stesso non sono sempre attuate con la stessa intensità sul territorio regionale e pertanto potrebbero portare a delle stime fuorvianti.

I dati relativi alla copertura del suolo derivano dal progetto "Land Cover Piemonte" (LCP) dell'Amministrazione Regionale (<https://www.geoportale.piemonte.it/cms/progetti/land-cover-piemonte>) che associano vari sistemi di classificazione della copertura del suolo e possiedono una elevata risoluzione spaziale. Per il presente lavoro si è utilizzata la classificazione Corine Land Cover (<https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover>) al III livello in quanto ampiamente utilizzata in ambito europeo per studi di questo genere.

### .1.3 Metodo

Il metodo utilizzato è quello proposto da Bosch et Al., 2012 con una modifica per tenere in considerazione la percentuale di abbattimento.

Questo metodo prevede di associare ad ogni categoria di copertura del suolo di tipo naturale o semi-naturale un valore compreso tra 0 e 2 in base alle risorse potenziali che questo può fornire ad una popolazione di cinghiale e più precisamente:

- 0 a tutte quelle categorie che non offrono alcuna risorsa (es.: rocce nude o aree a copertura vegetale rada);
- 1 a tutte quelle categorie che possono offrire solo rifugio o solo alimentazione;
- 2 a quelle categorie che contemporaneamente forniscono rifugio ed alimentazione.

Successivamente il dato così riclassificato viene utilizzato per calcolare la densità di cinghiali di una determinata area secondo la seguente formula:

$$D_a = N_a / [S_{2A} + (0,5 * S_{1A}) + (0,1 * S_{0A})]$$

dove:

$D_a$  = densità dell'area A

$N_a$  = numero di animali abbattuti per l'area A

$S_{2A}$  = superficie classifica con valore 2 per l'area A

$S_{1A}$  = superficie classifica con valore 1 per l'area A

$S_{0A}$  = superficie classifica con valore 0 per l'area A

In questo modo, però, si ottiene una densità di abbattimento che non è una stima della densità reale e pertanto alla precedente formula si è deciso aggiungere un fattore di ponderazione al numeratore pari a 3,33 nella supposizione che la percentuale di animali abbattuti sia circa il 30% della popolazione reale ottenendo la seguente formula:

$$D_a = (3,33 * N_a) / [S_{2A} + (0,5 * S_{1A}) + (0,1 * S_{0A})]$$

Per eseguire il tale calcolo i dati del LCP sono stati riportati su una griglia regolare con celle di 100m di lato conforme al European Reference Grid. Successivamente ogni cella è stata riclassificata secondo la regola precedentemente esposta (Tab. 1). A questo punto le celle sono state associate ad un ATC o CA (che rappresenta l'unità minima per il calcolo delle densità). Il terzo passo è stato quello di escludere tutte le celle di un ATC o CA ricadenti in un'area a divieto di caccia. La superficie rimanente è stata utilizzata per il calcolo.

Per stimare la popolazione di cinghiale presenti in ogni singolo ATC o Ca si è utilizzata la densità calcolate nei precedenti passaggi e moltiplicata per l'intera superficie dell'istituto venatorio comprendendo anche le aree precluse alla caccia.

## **.BIBLIOGRAFIA**

**(EFSA AHAW Panel, 2018):** EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), More S, Miranda MA, Bicoût D, Bøtner A, Butterworth A, Calistri P, Edwards S, Garin-Bastuji B, Good M, Michel V, Raj M, Saxmose Nielsen S, Sihvonen L, Spooler H, Stegeman JA, Velarde A, Willeberg P, Winckler C, Depner K, Guberti V, Masiulis M, Olsevskis E, Satran P, Spiridon M, Thulke H-H, Vilrop A, Wozniakowski G, Bau A, Broglia A, Corti~nas Abrahantes J, Dhollander S, Gogin A, Mu~noz Gajardo I, Verdonck F, Amato Land Gort/azar Schmidt C, 2018. Scientific Opinion on the African swine fever in wild boar. EFSA Journal 2018;16(7):5344, 78 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5344>

**(Bosch et Al., 2012):** Jaime Bosch, Salvador Peris, Carlos Fonseca, Marta Martinez, Ana De La Torre, Irene Iglesias and Maria J. Muñoz. 2012. Distribution, abundance and density of the wild boar on the Iberian Peninsula, based on the CORINE program and hunting statistics. Folia Zoologica, 61(2) : 138-151

**(Lange et Al., 2021):** Lange M., Reichold A. & Thulke H.-H., 20 21. Modelling wild boar management for controlling the spread of ASF in the areas called white zones (zones blanche). EFSA supporting publication 20 21:EN-6573. 38 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6573

**(Monaco et Al, 2003):** Monaco A., B. Franzetti, L. Pedrotti e S. Toso, 2003. Linee guida per la gestione del cinghiale. Min. Politiche Agricole e Forestali-Ist Naz. Fauna Selvatica, pp. 116.